



## **Delibera della Giunta Regionale n. 107 del 23/04/2014**

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE CATALOGO DEI SERVIZI DI CUI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**Premesso che:**

- a. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 ("Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328") disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b. con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16 è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale n.11/2007;
- c. la legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 ("Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza") ha modificato e integrato la legge regionale n. 11/2007;
- d. secondo il novellato articolo 8, lettera d), della legge regionale n.11/2007, la Regione disciplina, con regolamento di attuazione, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) agevolare l'accesso ai servizi e il loro esercizio; 2) semplificare le procedure relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in applicazione delle disposizioni della presente legge; 3) prevedere requisiti non discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili tali da assicurare il raggiungimento degli standard di qualità delle prestazioni e le condizioni di tutela dei cittadini; 4) prevedere strumenti di verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi erogati; 5) garantire l'omogeneità territoriale; 6) garantire la qualità dell'offerta dei servizi;
- e. secondo il novellato articolo 14 della legge regionale n.11/2007, la Regione, con proprio regolamento, valorizza l'apporto dei Centri di servizi per il volontariato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e disciplina, altresì, le modalità e le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro regionale del volontariato;
- f. secondo il novellato articolo 45, della legge regionale n.11/2007 la Regione, con regolamento, definisce la composizione della Consulta del terzo settore e disciplina la partecipazione e le modalità di svolgimento delle elezioni.

**Considerato che**

- a. con deliberazione di Giunta n. 256 del 27/07/2013 è stata proposta una nuova disciplina regolamentare di attuazione delle novellate disposizioni legislative;
- b. a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2013, con successiva deliberazione di Giunta n. 27 del 07/02/2014 si è approvato il Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, apportando una modifica all'art. 30 co. 7 ;
- c. il regolamento approvato, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto Regionale, con la sopra citata deliberazione, è stato emanato dal Presidente della Giunta Regionale in data 07/04/2014;
- d. l'art. 3, commi 2 e 3, del citato regolamento demanda la definizione dei requisiti specifici dei servizi ad un catalogo redatto sulla base del "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, e prevede che tale catalogo sia approvato con deliberazione della Giunta regionale;
- e. è stata effettuata ampia concertazione sul testo del Regolamento e sui requisiti dei servizi, che ha visto coinvolti gli Ambiti territoriali, le Province, le organizzazioni sindacali, il terzo settore nelle sue componenti rappresentative sia degli utenti che dei soggetti erogatori.

**Rilevato** che l'articolo 30 del regolamento in parola riferisce il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, decorrente dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione definitiva da parte degli interessati anche sulla scorta dei requisiti specifici dei servizi definiti dal catalogo da approvarsi con deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del medesimo regolamento.

**Ritenuto**, pertanto

- a. di dover approvare il catalogo dei servizi previsto dall'art. 3 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 07/04/2014 recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11", che viene allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
- b. di doverne disporre la pubblicazione in uno al Regolamento emanato in data 7 aprile 2014.

**Visto**

- a. l'art. 121, comma 4 Costituzione;
- b. lo Statuto della Regione Campania ed, in particolare, l'art. 56;
- c. il D.P.R. 4 febbraio 2011, n. 23;
- d. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- e. la legge regionale 6 luglio 2012, n. 15;
- f. la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 26 luglio 2013;
- g. l'approvazione con osservazioni da parte del Consiglio Regionale nella seduta del 25 ottobre 2013;
- h. la deliberazione n. 27 del 07/02/2014;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

#### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il catalogo dei requisiti specifici dei servizi di cui all'art. 3 del regolamento emanato in data 07/04/2014, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11", che allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del catalogo di cui al comma 1 unitamente al Regolamento emanato in data 7 aprile 2014, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11".
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale 12, al Capo del Dipartimento 04, nonché al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

[Home](#) [Normativa - Regolamenti regionali](#) [Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4](#)

## Normativa

[Home](#)

[Statuto](#)

[Cerca](#)

[Leggi Regionali](#)

[Regolamenti regionali](#)

[Sentenze della Corte Costituzionale](#)

[Rapporti sulla legislazione regionale](#)

[Qualità della normazione](#)

## Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 28 del 28 aprile 2014

"Regolamento di attuazione della [legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11](#) (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#))".

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;  
visto lo [Statuto](#) della Regione Campania approvato con [legge regionale 28 maggio 2009, n. 6](#);  
visto in particolare l'articolo 56 dello [Statuto](#), che disciplina la potestà regolamentare;  
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);  
vista la delibera della Giunta regionale n. 256 del 26 luglio 2013 (Approvazione regolamento di esecuzione della [legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11](#));  
vista l'approvazione, con osservazioni, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2013;  
vista la delibera della Giunta regionale n. 27 del 7 febbraio 2014 (Approvazione regolamento di esecuzione della [legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11](#))

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I  
Principi generali

Art. 1  
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d), dell'articolo 14, commi 5 e 7, e dell'articolo 45 della [legge regionale 23 ottobre 2007, n.11](#), (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della [legge 8 novembre 2000, n.328](#)).

Art. 2  
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- legge regionale, la [legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11](#);
  - ambiti territoriali, le ripartizioni territoriali definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19 della [legge regionale n. 11 del 2007](#);
  - amministrazione competente, l'ufficio dell'ambito territoriale titolare dell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati;
  - autorizzazione, il provvedimento che abilita all'esercizio residenziali e semiresidenziali afferenti il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
  - accreditamento il provvedimento che abilita all'esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione;
  - prestatore il soggetto, tra quelli indicati nel titolo II, capo II, della legge regionale, che fornisce il servizio;
  - catalogo, il catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari;
  - Direzione generale della Giunta regionale, la Direzione generale della Giunta regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero.

TITOLO II  
Esercizio dei servizi e attività di vigilanza

CAPO I  
Principi generali

Art. 3

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale, le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale.
  2. I requisiti specifici dei servizi sono definiti nel catalogo redatto sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, al fine di raccordare le definizioni dei servizi in un unico e condiviso schema classificatorio.
  3. Il catalogo è approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti principi:
    - a) garantire la omogeneità dei servizi residenziali e semiresidenziali, territoriali e domiciliari;
    - b) garantire il raggiungimento degli standard di efficienza e qualità dell'offerta dei servizi;
    - c) uniformare i requisiti organizzativi, strutturali, funzionali per l'esercizio dei servizi.
- 

CAPO II

Titoli abilitativi per l'esercizio dei servizi

Art. 4

Servizi soggetti al regime autorizzatorio

1. L'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi.
  2. I servizi forniti da soggetti pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente regolamento e dal catalogo e sono comunicati alla Direzione generale della Giunta regionale.
- 

Art. 5

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è necessario il possesso dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:
  - a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non sono stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non sussistono nei loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
  - b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi. Per le strutture con ricettività non superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili abitazioni, il requisito relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche si intende rispettato se si provvede alla rimozione di tutti i vincoli strutturali e delle eventuali barriere di accesso alla struttura se ciò risulta necessario in relazione alla condizione degli ospiti;
  - c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente;
  - d) adozione della carta dei servizi;
  - e) stipula della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;
  - f) ubicazione della struttura nei centri abitati, come definiti dall'Istat, raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti. Nel caso di servizi rivolti ad anziani e disabili, quando le caratteristiche del servizio lo rendono utile, le strutture possono essere ubicate anche in nuclei abitati così come definiti dall'Istat. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dal servizio considera quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, in modo da assicurare la piena accessibilità del servizio;
  - g) disponibilità di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto che sono organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;
  - h) disponibilità di uno spazio per l'esercizio delle funzioni amministrative;
  - i) disponibilità di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a disposizione degli utenti.
2. Se la struttura in cui viene svolto il servizio è di proprietà o in disponibilità della pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti strutturali di cui al comma 1 lettera b), viene accertata d'ufficio, in base all'indicazione, nell'istanza presentata dal soggetto prestatore, dell'amministrazione che detiene gli atti.
3. All'interno dello stesso edificio possono trovare collocazione più servizi residenziali e semiresidenziali se:
  - a) i servizi sono ubicati in unità abitative separate, salvo diversa disposizione specifica del catalogo;

b) la ricettività dell'insieme dei servizi, cumulata anche con altri servizi socio-sanitari e sanitari presenti nello stesso edificio, non supera il numero complessivo di centoquattordici utenti, di cui massimo sessantaquattro utenti per i servizi residenziali e cinquanta utenti per quelli semiresidenziali;

c) la ricettività complessiva dei servizi residenziali rivolti ai minori all'interno dello stesso edificio non è superiore a sedici utenti e gli spazi destinati complessivamente ai servizi residenziali non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio.

#### Art. 6

##### Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.

2. L'istanza di autorizzazione reca la indicazione della tipologia del servizio ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione del possesso dei requisiti comuni indicati dall'articolo 5 e specifici del servizio riportati nel catalogo;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
- c) copia della planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi;
- d) copia del titolo di godimento dell'immobile dove si realizza il servizio;
- e) relazione sulla gestione delle emergenze;
- f) illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
- g) copia della carta dei servizi;
- h) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari.

3. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei previsti requisiti comuni e specifici, svolta secondo la disciplina recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Il provvedimento di autorizzazione indica:

- a) la denominazione, il nominativo del legale rappresentante e la sede legale del prestatore;
- b) la denominazione e la tipologia del servizio;
- c) i destinatari delle attività del servizio;
- d) l'ubicazione del servizio;
- e) la capacità ricettiva massima.

5. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione, trasmette i dati relativi al prestatore e al servizio autorizzato alla Direzione generale della Giunta regionale, secondo le modalità definite dalla stessa Direzione generale.

6. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il legale rappresentante del prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

7. L'amministrazione competente comunica alla Direzione generale della Giunta regionale, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, le sospensioni e la cessazione delle attività del servizio.

#### Art. 7

##### Procedura per l'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali

1. L'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali indicati nel catalogo è subordinato alla presentazione all'amministrazione competente dell'ambito territoriale dove è esercitato il servizio di una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) secondo la disciplina recata dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, corredata, in particolare, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche dell'amministrazione competente e dalle dichiarazioni e dalla documentazione comprovanti la sussistenza dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:

- a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei suoi confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi;
- c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente.

2. La SCIA è sottoscritta dal legale rappresentante del prestatore nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e indica:

- a) la denominazione e la sede legale del prestatore;

- b) la tipologia del servizio;
  - c) i destinatari delle attività del servizio;
  - d) l'ubicazione del servizio.
3. La SCIA è, in ogni caso, corredata dalla seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
  - b) elenco del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
  - c) copia della carta dei servizi;
  - d) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli utenti, i dipendenti e i volontari.
4. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
5. In caso di accertata carenza dei previsti requisiti specifici o comuni, di grave violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione dei servizi, l'amministrazione competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine stabilito dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990, e di quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
6. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, il prestatore è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.
7. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
8. I servizi forniti da soggetti pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente Regolamento e sono comunicati alla Direzione generale della Giunta regionale.
9. Ad avvenuta verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di servizio oggetto della SCIA oppure decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente trasmette alla Direzione generale della Giunta regionale i dati relativi alla segnalazione certificata secondo le modalità definite dalla medesima Direzione generale.

#### Art. 8

##### Autorizzazione per servizi sperimentali

1. La Regione sostiene la sperimentazione di servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari non contemplati nel catalogo, volti a soddisfare nuovi bisogni sociali coerenti con gli indirizzi dettati dal piano sociale regionale e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.
2. Non sono considerate sperimentali le iniziative e i progetti di attività che derogano ai requisiti previsti per l'esercizio dei servizi già contemplati nel catalogo.
3. L'accesso all'attività di servizi sperimentali è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato alla sperimentazione.
4. L'autorizzazione per l'attività di servizi sperimentali residenziali e semi-residenziali è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i).
5. L'autorizzazione di servizi sperimentali territoriali e domiciliari è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 7, comma 1.
6. Per ottenere l'autorizzazione all'attività di servizi sperimentali i soggetti locali, pubblici o privati, presentano all'amministrazione competente l'istanza di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme prescritte dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'istanza è corredata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 e dall'elaborato progettuale che specifica:
  - a) la descrizione del servizio e le caratteristiche innovative dello stesso;
  - b) la tipologia dei destinatari;
  - c) la capacità ricettiva;
  - d) le figure professionali impiegate e il rapporto numerico rispetto agli utenti;
  - e) la prevista ubicazione del servizio;
  - f) i contenuti della carta dei servizi.
7. L'amministrazione competente, entro dieci giorni dal ricevimento, invia l'istanza di autorizzazione e la documentazione di corredo alla Direzione generale della Giunta regionale.
8. La Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza comunica all'amministrazione competente e all'istante il proprio parere vincolante in ordine alla coerenza delle attività del servizio proposto con gli indirizzi contenuti nel piano sociale regionale.
9. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 7, l'amministrazione competente, all'esito del parere della Direzione generale della Giunta regionale e dell'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti, adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego e ne invia copia alla menzionata Direzione generale e all'istante.
10. La presentazione dell'istanza di autorizzazione avviene entro e non oltre il termine di scadenza del

secondo anno di vigenza del piano sociale regionale che detta gli indirizzi per la sperimentazione. Le istanze pervenute all'amministrazione competente oltre detto termine sono rigettate.

11. L'autorizzazione sperimentale è valida per un periodo temporale non superiore a due anni dalla data di emissione del provvedimento di rilascio.

12. Entro il termine di validità dell'autorizzazione, l'amministrazione competente, di concerto con la Direzione generale della Giunta regionale, sentito il prestatore, valuta l'andamento della sperimentazione. Se l'esito della sperimentazione è positivo, la Regione aggiorna il catalogo dei servizi e l'amministrazione competente provvede al rilascio di autorizzazione definitiva entro quarantacinque giorni dalla emissione del provvedimento regionale di aggiornamento. Nel periodo transitorio previsto per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, si intende prorogata la validità dell'autorizzazione sperimentale.

#### Art. 9

##### Requisiti per l'accreditamento

1. L'accreditamento per l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 5, i requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

2. L'accreditamento per l'offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 7, i requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

3. Per ottenere l'accreditamento i prestatori, inoltre:

- a) adottano modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
- b) adottano procedure per la gestione informatizzata della documentazione.
- c) adottano piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:
  - 1) obiettivi generali e specifici del servizio;
  - 2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
  - 3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
  - 4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
  - 5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
    - 5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
    - 5.2 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.

4. I soggetti titolari di strutture sociosanitarie, in possesso di accreditamento ai sensi del [regolamento regionale 22 giugno 2007, n. 1](#), (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale), che forniscono le prestazioni di cui all'allegato 1C Area Integrazione Sociosanitaria del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), partecipano al sistema integrato di offerta degli interventi e servizi sociali disciplinato dalla legge regionale senza la necessità di ulteriori provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento da parte degli Ambiti territoriali.

5. Gli Ambiti territoriali concordano con le Asl competenti le modalità e le procedure per l'esercizio congiunto delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi volto a verificare la qualità delle prestazioni erogate dai soggetti di cui al comma 4, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza e dei livelli di soddisfazione degli utenti.

#### Art. 10

##### Procedura per l'accreditamento

1. Per ottenere l'accreditamento, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.

2. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi residenziali o semi-residenziali è corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestanti:
  - 1) il possesso dell'autorizzazione che consente l'esercizio dei servizi;
  - 2) in mancanza di autorizzazione, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 9, comma 1 e 3;
  - 3) la documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h).

3. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi domiciliari e territoriali è corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del decreto del



Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 9, comma 2 e 3;

- b) relazione sulle modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
- c) relazione sulle procedure per la gestione informatizzata della documentazione;
- d) piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, di cui viene previsto l'aggiornamento annuale, relativi a:
  - 1) obiettivi generali e specifici del servizio;
  - 2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
  - 3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
  - 4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
  - 5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
    - 5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
    - 5.2 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.

4. La documentazione che attesta la messa in atto dei piani e il controllo dei risultati di cui al comma 2, deve essere conservata presso la sede del servizio, a disposizione per eventuali verifiche ed ispezioni da parte dall'amministrazione competente.

5. L'amministrazione competente rilascia il provvedimento di accreditamento entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, svolta secondo la disciplina recata dalla legge n. 241 del 1990. Il provvedimento di accreditamento rilasciato dall'amministrazione competente è valido per l'intero territorio regionale.

6. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dalla emissione, trasmette i dati relativi al provvedimento di accreditamento alla Direzione generale della Giunta regionale secondo le modalità indicate dalla medesima Direzione generale.

7. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni.

### CAPO III

#### Obblighi connessi alla gestione

#### Art. 11

##### Obblighi generali

##### 1. I prestatori:

- a) assicurano che gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;
- b) assicurano che le attività previste rispettano i ritmi di vita degli ospiti e che è garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
- c) definiscono progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individualizzati che indicano gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano per le verifiche. Nei progetti è prevista l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti;
- d) predispongono, nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali per minori, la relazione semestrale di verifica del progetto educativo individualizzato, la relazione finale in sede di dimissione e ogni altra relazione richiesta dall'ambito territoriale competente;
- e) tengono, nel rispetto delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, il registro degli utenti e le cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun utente.

### CAPO IV

#### Attività di vigilanza e controllo

#### Art. 12

##### Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati sono esercitate dall'amministrazione competente la quale si avvale, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

2. L'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è volto a verificare la qualità e la finalizzazione delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti. A tal fine l'amministrazione competente:

- a) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti

- per l'accesso all'attività dei servizi residenziali e semi-residenziali;
- b) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per l'accesso all'attività dei servizi territoriali e domiciliari;
- c) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, della permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento;
- d) effettua verifiche, con cadenza almeno annuale, delle prestazioni erogate, della regolare tenuta della documentazione amministrativa, del rispetto degli obblighi della carta dei servizi;
- e) effettua ispezioni non programmate e segnala al prestatore i disservizi e le carenze rilevate;
- f) segnala alle autorità competenti le violazioni che possono configurare responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.
3. La Direzione generale della Giunta regionale stipula accordi e intese con le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza competenti al fine di rendere più efficaci i controlli.

---

#### Art. 13

##### Revoca, sospensione e ordine di cessazione dell'attività

1. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento se riscontra la perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di revoca è, inoltre, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi reiterata violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti.
2. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, oppure in qualsiasi altro modo, comprese le segnalazioni provenienti da altri ambiti territoriali ove il soggetto svolge il servizio oppure dall'ufficio di tutela degli utenti di cui all'articolo 48 della legge regionale, sono constatate irregolarità delle modalità di erogazione del servizio, l'amministrazione competente entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di disporre la sospensione delle attività nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni e di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato, l'amministrazione competente dispone la sospensione oppure la revoca del titolo abilitativo.
4. L'amministrazione competente dell'ambito territoriale, se accerta lo svolgimento di servizi senza il prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione dell'attività, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria e applica la sanzione prevista dalla legge.
5. In caso di revoca, sospensione del titolo abilitativo oppure di ordine di cessazione dell'attività, l'amministrazione competente individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nei servizi residenziali e semi-residenziali in altro servizio.
6. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati, entro quindici giorni dall'adozione, alla Direzione generale della Giunta regionale.

---

### TITOLO III

#### Norme volte a valorizzare l'apporto dei Centri di servizio per il volontariato

#### CAPO I

##### Compiti della regione e degli enti locali

#### Art. 14

##### Oggetto

1. Il presente titolo individua, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale le modalità di valorizzazione dell'attività dei centri di servizi del volontariato, di seguito denominati centri di servizi, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

---

#### Art. 15

##### Compiti della Regione

1. Nell'ambito della programmazione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), la Regione, con particolare riferimento alle aree di intervento previste dall'articolo 27 della legge regionale, esercita la funzione di indirizzo e di coordinamento delle iniziative svolte dai centri di servizi.

---

#### Art. 16

##### Centri di servizi degli enti locali

1. Le province e i comuni possono istituire, nell'ambito delle proprie competenze, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato presenti sul loro territorio, da gestire con la collaborazione di esse sempre che siano iscritte nel registro regionale del volontariato.
2. Gli enti locali e la Regione possono concedere in uso immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività.

## Art. 17

## Compiti e attività dei centri di servizi

1. In coerenza con l'articolo 4 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, i centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i centri di servizi erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato.
  3. In particolare, i centri di servizi:
    - a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
    - b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
    - c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
    - d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.
- 

## Art. 18

## Accordi e convenzioni

1. Ai fini di una più compiuta ed efficace azione di raccordo la Regione, gli ambiti territoriali e i centri di servizi possono sottoscrivere accordi o convenzioni su temi o obiettivi specifici.
- 

## Art. 19

## Rapporti tra Regione, ambiti territoriali e centri di servizio

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo la Regione garantisce il costante raccordo tra gli ambiti territoriali e i centri di servizi anche mediante l'istituzione di tavoli di confronto a cadenza semestrale.
- 

## TITOLO IV

## Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

## CAPO I

## Iscrizione nel registro

## Art. 20

## Oggetto

1. Il presente titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale, le modalità e le procedure per la iscrizione delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) nel registro regionale del volontariato, di seguito denominato registro, tenuto dalla Direzione generale della Giunta regionale.
  2. L'iscrizione nel registro avviene ad istanza del legale rappresentante dell'organismo associativo interessato ed è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalle normative regionali.
- 

## Art. 21

## Requisiti per l'iscrizione

1. Hanno diritto ad essere iscritti nel registro gli organismi associativi liberamente costituiti al fine di svolgere le attività previste dalla legge n. 266 del 1991 che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti e che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3 della predetta legge-quadro sul volontariato e i seguenti ulteriori requisiti:
    - a) sede legale nel territorio regionale;
    - b) operatività nel territorio regionale da almeno un anno.
  2. Hanno diritto ad essere iscritti nel registro anche:
    - a) gli organismi di coordinamento e collegamento comunque denominati delle organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro;
    - b) le sezioni autonome delle organizzazioni giuridicamente riconosciute costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata;
    - c) le organizzazioni non riconosciute giuridicamente costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata.
  3. L'iscrizione nel registro non sostituisce in alcun modo atti o provvedimenti autorizzativi o concessivi, comunque denominati, previsti da altre normative di settore.
- 

## Art. 22

## Modalità per l'iscrizione nel registro

1. Ai fini della iscrizione nel registro il legale rappresentante dell'organismo associativo interessato presenta apposita istanza alla Direzione generale della Giunta regionale sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e corredata dalla seguente

documentazione:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo degli aderenti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;
  - b) copia del libro soci;
  - c) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le cariche associative sottoscritto dal legale rappresentante nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000;
  - d) dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dagli aderenti che ricoprono le cariche associative;
  - e) relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle attività svolte nell'anno che precede la presentazione dell'istanza di iscrizione;
  - f) relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle modalità di svolgimento delle attività che l'organismo associativo intende svolgere;
  - g) copia conforme dell'ultimo bilancio economico consuntivo approvato.
2. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991, sono indicate la denominazione, la sede legale, lo scopo, l'assetto organizzativo dell'organismo associativo e i limiti territoriali entro cui svolge le attività.
3. L'iscrizione nel registro è disposta con provvedimento espresso della Direzione generale della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21 e della conformità dell'accordo degli aderenti o dell'atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni della legge n. 266 del 1991 e del presente titolo.
4. Il termine di sessanta giorni stabilito per la conclusione del procedimento di iscrizione nel registro può essere sospeso una sola volta per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine di trenta giorni previsto nel secondo periodo.
5. Se i chiarimenti forniti dall'organismo associativo interessato non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale o non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 4, oppure in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21 o di rilevata difformità dell'accordo degli aderenti o dell'atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni della legge n. 266 del 1991 la predetta Direzione Generale emette il provvedimento di rigetto dell'istanza previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 241 del 1990.
6. Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato comunica alla Direzione generale della Giunta regionale, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modifica della documentazione presentata a corredo dell'istanza di cui al comma 1 e la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro.
7. Le organizzazioni iscritte nel registro sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 266 del 1991 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

#### Art. 23

Verifica periodica della sussistenza dei requisiti per la iscrizione nel registro

1. La Direzione generale della Giunta regionale, anche per il tramite dei comuni nel cui territorio le organizzazioni iscritte nel registro hanno la sede legale, verifica, con cadenza biennale, il permanere dei requisiti richiesti per la iscrizione nel registro e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato. A tal fine, i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro presentano ogni due anni, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun biennio, alla Direzione generale della Giunta regionale la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante il permanere dei requisiti previsti per la iscrizione dell'organizzazione nel registro;
  - b) relazione sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 illustrativa delle attività svolte nell'ultimo biennio;
  - c) relazione sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 illustrativa delle modalità di svolgimento delle attività che l'organismo intende svolgere;
  - d) documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 266 del 1991 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  - e) elenco delle convenzioni stipulate con lo Stato, la regione, gli enti locali e con gli altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 266 del 1991;
  - f) copia conforme dell'ultimo bilancio economico consuntivo approvato.
2. La prima verifica biennale della sussistenza dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro avviene il 30 giugno 2014.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma 1 e dall'articolo 22, comma 6, la Direzione generale della Giunta regionale dispone con provvedimento motivato, previo diffida, la cancellazione dell'organizzazione inadempiente dal registro. Il termine della diffida non è inferiore a trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
4. La perdita dei requisiti previsti per la iscrizione determina in ogni caso la cancellazione dal registro con le modalità previste dal comma 3.

## Art. 24

## Pubblicità del registro

1. Il registro e i relativi documenti sono pubblici.
  2. Le modalità di tenuta del registro sono definite con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.
  3. Il registro è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Campania.
- 

## Art. 25

## Accertamenti d'ufficio

1. Gli accertamenti d'ufficio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono effettuati a campione sul dieci per cento degli organismi associativi che durante l'anno solare presentano autocertificazioni. Il campione è selezionato mediante sorteggio da tenersi entro il mese di gennaio di ogni anno per le autocertificazioni presentate nel corso dell'anno precedente.
- 

## TITOLO V

## Elezioni dei membri della Consulta del terzo settore

## CAPO I

## Modalità di svolgimento delle elezioni

## Art. 26

## Consulta del terzo settore

1. La Consulta del terzo settore, istituita ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale, è composta da quindici soggetti del terzo settore.
  2. Sono considerati soggetti del terzo settore così come disciplinato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale.
- 

## Art. 27

## Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo i soggetti del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti generali:
    - a) atto costitutivo e statuto redatti in forma scritta e registrati nelle forme previste dalla legge;
    - b) sede legale in Campania;
    - c) operatività, da almeno un anno, nel settore della programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
    - d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né è in corso un procedimento a loro carico per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  2. A seconda della tipologia possiedono i seguenti requisiti specifici:
    - a) le associazioni di promozione sociale sono iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del [regolamento regionale 12 ottobre 2011, n. 7](#) (Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale);
    - b) le associazioni di volontariato sono iscritte nel registro regionale del volontariato, ai sensi del presente Regolamento;
    - c) le cooperative sociali sono iscritte nel registro delle imprese.
  3. L'elettorato attivo è esercitato attraverso espressione di voto resa, nelle modalità previste dall'articolo 28, dal legale rappresentante dell'ente.
  4. Possono ricoprire la carica di componente della Consulta i soggetti in possesso dei requisiti di elettorato attivo che non hanno ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi.
  5. Con decreto del Presidente della Giunta sono disciplinate le modalità di svolgimento delle elezioni e sono indicati i criteri per garantire la piena rappresentanza delle differenti tipologie di soggetti del terzo settore.
- 

## Art. 28

## Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Il Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dall'articolo 45, comma 2, della legge regionale, indice le elezioni con proprio decreto e ne dà avviso mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito istituzionale della Regione.
2. Il decreto indica le modalità di esercizio del voto, i termini per la presentazione delle candidature, il modello della scheda di candidatura, della scheda di votazione, il giorno e l'ora di apertura delle schede, i criteri per assicurare la rappresentanza a tutte le diverse tipologie di soggetti del terzo settore.
3. I soggetti che intendono esercitare il proprio diritto di elettorato passivo fanno pervenire la scheda di candidatura nelle modalità disciplinate dal decreto presidenziale.
4. L'elenco delle candidature, previa verifica della Direzione generale competente, dei requisiti di elettorato attivo e passivo, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, in apposita sezione in

evidenza per sessanta giorni consecutivi.

5. Le organizzazioni che esercitano l'elettorato attivo, a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito istituzionale della Regione, trasmettono, con le modalità indicate nel decreto del Presidente della Giunta regionale, la scheda di votazione.
6. Il decreto del Presidente della Giunta regionale individua le modalità per garantire la segretezza del voto e la correttezza delle procedure di scrutinio.
7. La Regione mette a disposizione dei candidati un'apposita sezione del sito istituzionale per la presentazione dei programmi elettorali.

---

#### Art. 29

##### Il procedimento di scrutinio e proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale è composta da cinque componenti, incluso il presidente, nominati dalla Direzione generale competente.
  2. La Commissione elettorale, nelle modalità indicate nel decreto del Presidente della Giunta regionale, procede, in seduta pubblica, allo scrutinio dei voti.
  3. La Commissione elettorale redige le liste degli eletti e i verbali delle operazioni di scrutinio e li trasmette alla Direzione generale.
  4. La competente Direzione generale della Giunta regionale, verificata la regolarità delle procedure di voto e di scrutinio, approva con decreto l'elenco dei candidati e dei voti ottenuti e proclama gli eletti.
- 

#### TITOLO VI

##### Disposizioni transitorie

#### Art. 30

##### Disposizioni transitorie

1. I servizi per cui è stata già rilasciata autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi del **regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n. 16** (Regolamento di attuazione della **legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11** (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) si intendono autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
  2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del **regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 2009** si intendono definitive previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
  3. L'amministrazione competente acquisisce i dati e la documentazione afferenti i prestatori autorizzati o accreditati che esercitano le attività di servizi nell'ambito del territorio di competenza.
  4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun ambito territoriale, conformemente alla forma associativa prescelta, individua l'amministrazione competente e la comunica alla Direzione generale della Giunta regionale.
  5. In caso di mancata individuazione dell'amministrazione competente entro il termine previsto dal comma 4 le funzioni ad essa riservate ai sensi del presente regolamento sono esercitate dal comune capofila dell'ambito territoriale oppure dalla forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione, fino all'individuazione, da parte dell'ambito, dell'amministrazione competente.
  6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori già accreditati ai sensi del **regolamento emanato con decreto presidenziale n. 16 del 2009**, integrano la documentazione originariamente consegnata con gli atti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il prestatore decade dall'accreditamento, in caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo dell'accreditamento oppure di mancato adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, nel termine previsto dal primo periodo del presente comma.
  7. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori dei servizi residenziali e semiresidenziali già in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del **regolamento regionale emanato con decreto presidenziale n. 16 del 2009** presentano l'istanza di autorizzazione definitiva secondo la disciplina del presente regolamento. In caso di mancata richiesta di autorizzazione entro il predetto termine di centottanta giorni il prestatore si intende privo di autorizzazione.
  8. L'autorizzazione rilasciata ai servizi sperimentali a favore di persone con disagio psichico, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 6 dicembre 2011, n. 666 (Linee guida dei servizi per la salute dei cittadini adulti sofferenti psichici. Criteri - modalità e tariffe per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale in favore di cittadini adulti con disagio psichico) è convertita in autorizzazione definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
  9. Alle istanze in corso di istruttoria si applicano le disposizioni del presente regolamento.
  10. La regione provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'individuazione delle tariffe dei servizi. Nel periodo transitorio, si applicano le tariffe/rette definite con le deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2007, n. 1351 (Determinazione delle tariffe di cui all'articolo 27 del **Regolamento Regionale n. 6 del 18 dicembre 2006**, riferite ai servizi residenziali rivolti a minori e donne) e n. 666 del 06/12/2011.
- 

#### Art. 31

##### Obblighi di pubblicità

1. Gli ambiti territoriali pubblicano sui propri siti informatici i recapiti dell'amministrazione competente, le modalità di presentazione, la documentazione e le dichiarazioni di corredo delle istanze di autorizzazione e di accreditamento e gli elenchi dei servizi autorizzati, dei servizi domiciliari e

territoriali e di quelli accreditati.

---

Art. 32

Abrogazioni

1. Il [regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16](#) è abrogato.

---

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

Caldoro

---

 [Testo come pubblicato sul Bollettino n. 28 del 28 Aprile 2014 PDF](#) (Dimensione file: 190,50 Kb)

Regione Campania (Codice Fiscale 800.119.906.39)

Sede legale: via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

E-mail: [info@regione.campania.it](mailto:info@regione.campania.it)

Centralino:

Sede Via Santa Lucia +39 081 796 11 11

Sede Centro Direzionale Isola A6 +39 081 796 61 11

Sede Centro Direzionale Isola C3-C5 +39 081 796 91 11





**Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007**



## Sommario

PREMESSA COMUNE ALLE SEZIONI A E B.....	3
---	---

### **SEZIONE A - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI**

NIDO E MICRO-NIDO D'INFANZIA.....	6
SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO (SPAZIO BAMBINI E BAMBINE E CENTRO PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE).....	8
CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE.....	11
COMUNITA' DI PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA.....	15
CASA FAMIGLIA.....	17
COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE.....	19
COMUNITA' ALLOGGIO.....	21
GRUPPO APPARTAMENTO.....	23
COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI.....	25
CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE.....	27
CASA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI TRATTA E/O SFRUTTAMENTO.....	29
CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE.....	32
GRUPPO APPARTAMENTO.....	34
COMUNITA' ALLOGGIO.....	36
CASA ALBERGO.....	40
CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE.....	44
GRUPPO APPARTAMENTO.....	47
COMUNITA' ALLOGGIO.....	49
COMUNITA' TUTELARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.....	53
GRUPPO APPARTAMENTO.....	57
CASA ALLOGGIO.....	59

### **SEZIONE B - SERVIZI TERRITORIALI E DOMICILIARI**

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA.....	63
PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE.....	65
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI.....	67
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO – ASSISTENZIALE.....	68
TELESOCCORSO.....	70
CENTRI PER LE FAMIGLIE.....	71
SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE.....	72
LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE.....	73
CENTRI ANTIVIOLENZA.....	76
SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE.....	78
SEGRETARIATO SOCIALE.....	80
TELEFONIA SOCIALE.....	82
TRASPORTO SOCIALE.....	83
UNITA' MOBILE DI STRADA.....	84
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE.....	85

## **PREMESSA COMUNE ALLE SEZIONI A E B**

Vengono di seguito riportati alcuni elementi comuni, utili a specificare meglio quanto riportato nei diversi servizi.

### **RUOLO DEL COORDINATORE DEL SERVIZIO**

Il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal comune e dall'ufficio di piano territorialmente competenti, dalla regione Campania, dalla Procura della Repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell'autorità stessa.

Il coordinatore deve garantire una presenza presso il servizio di almeno 12 ore settimanali, salvo se diversamente specificato nei singoli servizi.

### **DEFINIZIONE LIVELLI IN CUI SONO RAGGRUPPATE LE FIGURE PROFESSIONALI**

#### **Figure professionali di I livello**

Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione Campania o da altre Regioni, di titoli di qualifica/diploma rilasciati dal sistema scolastico nazionale, di titoli rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, attinenti alle tematiche sociali, per l'accesso ai quali sia previsto come requisito il possesso del titolo della scuola secondaria inferiore;

#### **Figure professionali di II livello**

Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione Campania o da altre Regioni, di titoli rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, attinenti alle tematiche sociali, per l'accesso ai quali sia previsto come requisito il possesso del titolo della scuola secondaria superiore;

#### **Figure professionali di III livello**

Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati dal sistema universitario nazionale, di titoli universitari rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa;

#### **Figure professionali di IV livello**

Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione Campania o da altre Regioni, di titoli rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, per l'accesso ai quali sia previsto come requisito il possesso di un titolo di studio universitario.

Rispetto alle figure professionali, quando ne vengono riportate diverse per ogni livello, vuol dire che devono essere tutte impiegate. Nel caso, invece, in cui è possibile scegliere una tra più figure, la cosa viene esplicitamente chiarita.

## Sezione A

# Servizi residenziali e semiresidenziali

---

## NIDO E MICRO-NIDO D'INFANZIA

### DESCRIZIONE

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli.

Tale tipologia di servizio può essere erogata presso strutture comunali o aziendali. Nei nidi aziendali, attivati presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, una quota di posti superiore al 50% è destinata ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle aziende.

### ATTIVITA'

Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo .....), rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Il nido di infanzia prevede una ricettività dai 30 ai 60 posti – bambino; il micro-nido dai 6 ai 29 posti - bambino.

Il servizio deve prevedere uno spazio interno destinato ai bambini non inferiore a mq. 6 per minore, nonché una superficie complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a mq. 10 per minore.

### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Il servizio di nido e micro-nido può essere a tempo pieno, con orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere.

L'orario di permanenza presso il nido non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere.

### FIGURE PROFESSIONALI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di figure professionali, la dotazione organica del personale dei nidi si compone nel seguente modo:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

Figure professionali di III livello	Laureato in scienze dell'educazione e della formazione Educatore professionale Assistente sociale
Figure professionali di IV livello	

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi.

Di tali figure, il 30% deve essere di II livello e il 70% di III livello.

## **SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO (SPAZIO BAMBINI E BAMBINE E CENTRO PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE)**

### DESCRIZIONE

I servizi integrativi sono servizi educativi complementari ai nidi, che garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali (art. 3 e 5 della Legge 285/1997).

Rientrano in questa tipologia:

- lo Spazio bambini e bambine, servizio con caratteristiche educative e ludiche che offre assistenza ai bambini da 0 a 36 mesi;
- il Centro per i bambini e le famiglie, servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento.

La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 3 ore giornaliere e non è previsto il servizio di mensa ed il riposo pomeridiano.

### ATTIVITA'

I servizi prevedono attività educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, organizzate secondo criteri di massima flessibilità.

Le attività devono essere organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, dell'età, del tempo di permanenza all'interno del servizio.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Lo Spazio bambini e bambine deve essere organizzato ed attrezzato come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Esso deve possedere i seguenti requisiti:

- una superficie di almeno 6 mq. per minore nel caso di soli spazi interni, e di 10 mq. per minore, nel caso in cui il servizio disponga di eventuali spazi esterni;
- un vano di ingresso;
- unità funzionali minime per ciascun gruppo omogeneo di bambini;
- spazi comuni;
- spazi a disposizione degli adulti, eventualmente da utilizzare per la preparazione della merenda e per il riposo dei bambini;
- servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro autonomia e facilitare le operazioni del personale;
- uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini.

Il Centro per i bambini e le famiglie deve possedere i seguenti requisiti:

- una superficie di almeno 6 mq. per minore nel caso di soli spazi interni, e di 10 mq. per minore, nel caso in cui il servizio disponga di eventuali spazi esterni;
- un vano di ingresso;
- zone comuni per le attività rivolte, congiuntamente, ai bambini e agli adulti;
- zone distinte, di uso esclusivo degli adulti o dei bambini;
- servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro autonomia e facilitare le operazioni del personale;
- uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Il servizio può accogliere un massimo di 30 bambini.

### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Lo Spazio bambini prevede un tempo di frequenza di massimo 3 ore, di mattina oppure di pomeriggio; non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano.

### FIGURE PROFESSIONALI

Lo Spazio bambini deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale
Figure professionali di IV livello	

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi.

Di tali figure, il 30% deve essere di II livello e il 70% di III livello.

Il Centro per i bambini e le famiglie deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.



Figure professionali di III livello    Educatore professionale  
Laureato in scienze dell'educazione e della formazione

Figure professionali di IV  
livello

Il Centro per i bambini e le famiglie prevede un rapporto numerico tra figure professionali e bambini di almeno di 1 a 15. Di tali figure, il 30% deve essere di II livello e il 70% di III livello.

## **CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE**

### **DESCRIZIONE**

Il Centro diurno polifunzionale è un servizio articolato in spazi multivalenti, che si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali. Offre possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative. Offre sostegno e supporto alle famiglie.

### **ATTIVITA'**

Il centro svolge le proprie attività per un minimo di 4 e fino a 10 ore giornaliere.

Il Centro diurno polifunzionale è caratterizzato da una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento. Il Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli utenti, valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività sportive, ricreative, culturali, di supporto alla scuola, momenti di informazione, vacanze invernali ed estive, somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura. Tutte le attività del Centro sono aperte al territorio.

### **REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'**

Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 minori di età superiore ai 3 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o Comune o Ambito Territoriale. Il Centro diurno polifunzionale deve:

- garantire locali adeguati sia al numero di minori accolti, sia alle diverse attività organizzate per fascia di età;
- essere dotato di servizi igienici distinti per maschi e femmine e fruibili dai portatori di handicap, in misura adeguata al numero dei minori accolti;
- se si prevede la somministrazione di prodotti alimentari preparati in loco, essere dotato di cucina.

### **REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI**

Le modalità di funzionamento del Centro sono, per quanto possibile, gestite in modo partecipativo con gli utenti. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dal soggetto gestore in relazione alle esigenze del contesto. Le attività realizzate devono essere svolte in gruppi, preferibilmente aggregati per classi di età. Il Centro assicura la presenza della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy:

- progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;
- registro delle presenze giornaliere dei minori accolti;
- registro del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra gli operatori.

### **FIGURE PROFESSIONALI**

Il Centro Diurno Polifunzionale deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale <i>oppure</i> laureato in scienze dell'educazione/formazione <i>oppure</i> psicologo <i>oppure</i> assistente sociale
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Il servizio deve prevedere, durante le attività, la presenza di almeno una figura professionale di II o III livello ogni 10 minori. Di tali figure, il 70% deve essere di II livello e il 30% di III livello. Tra le figure di III livello deve essere data priorità all'educatore professionale o al laureato in scienze dell'educazione/formazione.

## **LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA**

### **DESCRIZIONE**

La ludoteca per la prima infanzia, offre ai bambini, di età compresa tra 6 mesi e 3 anni di età, occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazione ed accompagnamento.

### **ATTIVITA'**

Si tratta di un servizio di aggregazione di bambini/e, che promuove e valorizza la funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità.

Si possono distinguere due tipologie di ludoteca, differenziate per collocazione, utenza e obiettivi:

- la ludoteca come servizio di base (ad es. centro giochi; ludoteca semplice; ludoteca con laboratori);
- la ludoteca annessa ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca; in un centro di aggregazione; in una scuola elementare o media; in un ospedale, presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.).

### **REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'**

Il servizio di ludoteca deve essere organizzato su una superficie di almeno 4 mq. per posto minore. Gli spazi essenziali sono:

- un vano di ingresso;
- almeno una zona comune per le attività di gruppo e più zone distinte per singole attività laboratoriali;
- servizi igienici distinti per il personale e per i bambini;
- uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia.

### **REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI**

Il servizio è destinato ai minori da 6 mesi a 3 anni.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all'età, sulla base di un progetto educativo-ricreativo.

La ludoteca per la prima infanzia prevede un tempo di frequenza di massimo 4 ore, di mattina oppure di pomeriggio; non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano.

### **FIGURE PROFESSIONALI**

La ludoteca per la prima infanzia deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in
--------------	---

	sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	a) Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri. b) Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale. Laureato in scienze dell'educazione e della formazione.
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio prevede un rapporto numerico tra figure professionali e bambini di 1 a 5 per la fascia di età 6-18 mesi e di 1 a 8 per la fascia di età superiore.

## COMUNITA' DI PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA

### DESCRIZIONE

Servizio residenziale finalizzato all'accoglienza di minori che, vivendo un'emergenza socio- educativa, necessitano di urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Ciò nell'attesa della formulazione di un progetto educativo individualizzato che definisca le risposte più idonee e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

### ATTIVITA'

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Garantisce assistenza e sostegno agli ospiti, nonché, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche e formative eventualmente in corso. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte ad analizzare i bisogni dei minori ed all'avvio del piano d'intervento.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

La comunità di pronta e transitoria accoglienza deve:

- essere dotata di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- essere dotata di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale; in caso di camere da letto con metratura pari ad almeno 18 mq, per motivate esigenze educative (es. presenza di più fratelli/sorelle) è possibile prevedere il terzo letto, comunque compreso nella ricettività massima consentita;
- essere dotata di due servizi igienici.

La comunità può essere autorizzata all'accoglienza di minori di età compresa tra 6 e 12 anni, oppure tra 12 e 18 anni. La ricettività massima è pari a 8 minori, preferibilmente omogenei per sesso. La Comunità può ospitare, anche in aggiunta alla ricettività massima autorizzata, non più di un minore fratello di uno degli ospiti, appartenente ad una fascia d'età diversa da quella per la quale è stata autorizzata, e comunque non inferiore ai 4 anni. La permanenza nella comunità non può superare:

- a) i 15 giorni per i minori di età compresa tra i 6 e i 12 anni;
- b) i 30 giorni per i minori di età superiore ai 12 anni.

### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

La comunità assicura la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- progetto educativo generale del servizio;
- documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;
- registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori.

## FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità di pronta e transitoria accoglienza deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale oppure laureato in scienze dell'educazione/formazione oppure psicologo oppure assistente sociale
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Il servizio deve prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni 4 minori presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello). Di tali figure, l'80% deve essere di II livello e il 20% di III livello.

## CASA FAMIGLIA

### DESCRIZIONE

La casa famiglia costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido.

### ATTIVITA'

La casa famiglia assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Tale servizio assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, con il coinvolgimento dei minori. Assicura, inoltre, la stesura di progetti educativi individualizzati, la gestione delle emergenze, la socializzazione e l'animazione. L'équipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del progetto educativo individualizzato, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Ricettività massima: 6 minori di età compresa tra 0 e 18 anni, più un posto per emergenza.

La ricettività massima è aumentata a 7 minori, più il posto per emergenza, solo in caso di eventuali figli a carico della coppia residente.

La casa famiglia può utilizzare il posto riservato all'emergenza, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) accoglienza di fratelli;
- b) superiore interesse del minore;
- c) impossibilità, in casi di emergenza, a collocare il minore altrove.

Nei casi di cui alle lettere b e c, la permanenza del minore non può superare i tempi previsti per la comunità di pronta e transitoria accoglienza e l'emergenza viene dichiarata dall'autorità che ne dispone il collocamento nel servizio.

Nei casi di cui alla lettera a, la durata della permanenza del minore è stabilita dal PEI.

La casa famiglia può ospitare minori diversamente abili nei limiti del quaranta per cento della ricettività massima.

La casa famiglia deve:

- essere dotata di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- essere dotata di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti; in caso di camere da letto con metratura pari ad almeno 18 mq, per motivate esigenze educative (es. presenza di più fratelli/sorelle) è possibile prevedere il terzo letto, comunque compreso nella ricettività massima consentita;
- essere dotata di una camera da letto per la coppia che assume funzioni genitoriali (può essere presente una culla per eventuali ospiti di età inferiore ai 2 anni, comunque compresa nella ricettività massima consentita);
- essere dotata di due servizi igienici.



## REQUISITI ORGANIZATIVI E FUNZIONALI

In questa tipologia di servizio le funzioni di accoglienza ed educative sono assicurate attraverso la presenza effettiva e permanente di una famiglia – preferibilmente con figli – o almeno di due adulti di ambo i sessi, conviventi e legati da vincoli affettivi, che convivono con i minori ed assumono responsabilità genitoriali. Uno dei componenti la coppia di riferimento, può esercitare un'attività lavorativa esterna. La casa famiglia assicura la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- progetto educativo generale del servizio;
- progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;
- documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria eventuali provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;
- registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori.

## FIGURE PROFESSIONALI

La Casa Famiglia deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coppia con responsabilità genitoriali	La coppia che assume responsabilità genitoriali possiede l'idoneità all'affido di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 30 aprile 2004, n. 644, convalidata con regolamento del Consiglio del 25/03/2005, n. 3.
Coordinatore	
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale <i>oppure</i> laureato in scienze dell'educazione/formazione <i>oppure</i> psicologo <i>oppure</i> assistente sociale
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Durante le ore diurne deve essere assicurata la presenza di almeno un adulto ogni 3 minori presenti. In tale rapporto deve essere previsto l'impiego per 38 ore settimanali di un operatore di III livello.

## COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE

### DESCRIZIONE

La comunità educativa a dimensione familiare costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido.

### ATTIVITA'

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

La comunità educativa a dimensione familiare deve:

- essere dotata di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- essere dotata di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale; in caso di camere da letto con metratura pari ad almeno 18 mq, per motivate esigenze educative (es. presenza di più fratelli/sorelle) è possibile prevedere il terzo letto, comunque compreso nella ricettività massima consentita;
- essere dotata di due servizi igienici.

La ricettività massima è di 6 minori, di età compresa tra i 4 ed i 13 anni. Anche in aggiunta alla ricettività massima autorizzata, la comunità può accogliere non oltre un minore, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) accoglienza di fratelli;
- b) superiore interesse del minore;
- c) impossibilità, in casi di emergenza, a collocare il minore altrove.

Nei casi di cui alle lettere b e c, la permanenza del minore non può superare i tempi previsti per la comunità di pronta e transitoria accoglienza e l'emergenza viene dichiarata dall'autorità che ne dispone il collocamento nel servizio.

Nei casi di cui alla lettera a, la durata della permanenza del minore è stabilita dal PEI.

Lì dove il minore ha età inferiore ai 4 anni, il servizio deve assicurare la convivenza di uno dei due educatori di riferimento.

La comunità educativa di tipo familiare può ospitare minori diversamente abili nei limiti del quaranta per cento della ricettività massima.

### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

La comunità ha caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare. Essa assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le

attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La comunità assicura la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- progetto educativo generale del servizio;
- progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;
- documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;
- registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori.

## FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità Educativa a Dimensione Familiare deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale <i>oppure</i> laureato in scienze dell'educazione/formazione <i>oppure</i> psicologo <i>oppure</i> assistente sociale
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Il servizio deve prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni 3 minori presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello). Di tali figure il 60% deve essere di II livello e il 40% di III livello.

## COMUNITA' ALLOGGIO

### DESCRIZIONE

La Comunità alloggio è un servizio educativo residenziale a carattere comunitario, caratterizzato dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento.

### ATTIVITA'

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità alloggio assicura accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Massimo 8 minori, di età compresa tra 13 e i 18 anni, preferibilmente omogenei per sesso. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 21° anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero. La comunità alloggio deve:

- essere dotata di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- essere dotata di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale; in caso di camere da letto con metratura pari ad almeno 18 mq, per motivate esigenze educative (es. presenza di più fratelli/sorelle) è possibile prevedere il terzo letto, comunque compreso nella ricettività massima consentita;
- essere dotata di due servizi igienici.

La comunità alloggio può ospitare minori sottoposti alle misure di cui al DPR 448/88 o minori diversamente abili nei limiti del quaranta per cento della ricettività massima.

### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

La Comunità alloggio assicura la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- progetto educativo generale del servizio;
- progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;
- documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;
- registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;

- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori.

## FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità Alloggio deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale <i>oppure</i> laureato in scienze dell'educazione/formazione <i>oppure</i> psicologo <i>oppure</i> assistente sociale
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Il servizio deve prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni 4 minori presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello). Di tali figure il 60% deve essere di II livello e il 40% di III livello.

## GRUPPO APPARTAMENTO

### DESCRIZIONE

Il gruppo appartamento è un servizio rivolto ai giovani che non possono restare e/o rientrare in famiglia e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia.

### ATTIVITA'

Questa tipologia di servizio assicura interventi ed azioni volti a garantire il completamento del percorso educativo per raggiungere l'autonomia e un definitivo inserimento nella società e un'assistenza finalizzata:

- al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo;
- alla realizzazione dei progetti educativi individuali.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Massimo 6 giovani di età superiore ai 17 anni e fino a 21 anni, omogenei per sesso. Il gruppo appartamento deve:

- essere dotato di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- essere dotato di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale;
- essere dotato di due servizi igienici.

Il gruppo appartamento può ospitare minori diversamente abili nei limiti del quaranta per cento della ricettività massima.

### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani accolti nel servizio, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo e all'accompagnamento del giovane nel suo percorso di crescita.

### FIGURE PROFESSIONALI

Il Gruppo Appartamento deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti
--------------	--

nel servizio.	
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale <i>oppure</i> laureato in scienze dell'educazione/formazione <i>oppure</i> psicologo <i>oppure</i> assistente sociale
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Il servizio deve prevedere, nelle ore più significative della giornata, per un minimo di otto ore giornaliere, la presenza di almeno un operatore (II o III livello). L'operatore deve essere presente anche nelle ore notturne, se occorre.

## **COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI**

### **DESCRIZIONE**

Il servizio ospita gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale, o perché in condizioni di disagio psicologico.

### **ATTIVITA'**

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità mette in atto attività di accoglienza, tutela, sostegno psicologico, preparazione al ruolo genitoriale e alla relazione con il figlio. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni delle donne e dei minori, alla realizzazione dei piani individuali, all'accompagnamento della donna nei suoi percorsi maturativi e di autonomia. La comunità deve fornire consulenza legale e psicologica.

### **REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'**

Massimo 6 donne, con i loro bambini se presenti.

La comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini deve:

- essere dotata di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- essere dotata di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti. In caso di camere da letto con metratura pari ad almeno 18 mq, per motivate esigenze educative (nel caso venga ospitata una mamma con due bimbi) è possibile prevedere il terzo letto. Ogni donna deve poter dormire con il suo bambino, ove presente;
- essere dotata di due servizi igienici.

La comunità può accogliere anche gestanti e madri con bambini sottoposte alle misure di cui al DPR 448/88.

### **REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI**

Le attività quotidiane devono essere autogestite, sulla base di regole condivise, dalle donne ospiti del servizio. La comunità assicura la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- progetto educativo generale del servizio;
- progetto personalizzato e cartella personale, per ciascun ospite;
- documentazione di ingresso per ciascun ospite con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, documenti amministrativi e anagrafici;
- registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori.

### **FIGURE PROFESSIONALI**



La Comunità di Accoglienza per gestanti Madri e bambini deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale <i>oppure</i> laureato in scienze dell'educazione/formazione <i>oppure</i> psicologo <i>oppure</i> assistente sociale
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Il servizio deve prevedere la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni sei bambini/e o ragazzi/e. Di tali figure, l'80% deve essere di II livello e il 20% di III livello.

## CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE

### DESCRIZIONE

Le case di accoglienza per donne maltrattate sono luoghi protetti che offrono solidarietà e residenza temporanea a donne esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita.

Le strutture lavorano in stretta connessione con i centri antiviolenza, promuovendo interventi di rete con istituzioni, associazioni, organizzazioni pubbliche e private. Studiano e sperimentano interventi di prevenzione contro ogni forma di violenza o abuso verso le donne, diffondendo l'educazione alla non violenza.

In situazioni di rischio particolarmente acuto, l'ospitalità è offerta in rifugi segreti.

Ambedue le tipologie sono autogestite dalle ospiti.

L'accesso alle strutture può avvenire direttamente attraverso il numero verde nazionale antiviolenza o tramite i centri antiviolenza, servizi sociali, servizi socio-sanitari, socioassistenziali territoriali.

### ATTIVITA'

- accoglienza ed ospitalità;
- orientamento;
- consulenza legale;
- consulenza psicologica;
- gruppi di auto-aiuto;
- accompagnamento nel percorso di reinserimento lavorativo.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Le case di accoglienza per donne maltrattate debbono essere ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, ciò allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali. Esse sono organizzate in appartamenti collocati in civili abitazioni e sono devono non devono presentare barriere architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy in un contesto di vita il più possibile simile all'ambiente familiare.

Tali strutture residenziali devono essere adeguatamente dimensionate in relazione ai bisogni delle accolte e, in particolare, prevedere stanze singole, con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 9, o doppie, con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14. Devono, inoltre, garantire ad ogni donna la possibilità di dormire con il proprio bambino.

Le case devono essere dotate di almeno due servizi igienici, di un locale soggiorno-pranzo, di una cucina, nonché di postazione telefonica accessibile per le ospiti.

Esse possono ospitare fino ad un massimo di 6 donne che abbiano superato la maggiore età, con i loro bambini se presenti.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dalle donne ospiti. Ad esse deve, comunque, essere garantito l'accompagnamento nei percorsi di crescita individuali ed il sostegno nelle attività quotidiane.

La gestione delle case può essere affidata ad enti con comprovata esperienza e specifica mission nel campo della violenza di genere.

## FIGURE PROFESSIONALI

Nella Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate devono operare donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere e devono essere previste le seguenti figure professionali:

Coordinatrice	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle politiche di genere. Può essere individuata anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti donne straniere, e con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere
Figure professionali di III livello	Psicologa.
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari con competenze nel campo delle politiche di genere Consulente legale

Per tale servizio, il coordinatore deve assicurare la presenza per almeno per 25 ore settimanali.

Il servizio deve prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni sei donne. Di tali figure, il 70% deve essere di II livello e il 30% di III livello.

Il personale deve garantire, in ogni caso, la reperibilità 24 ore su 24.

## **CASA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI TRATTA E/O SFRUTTAMENTO**

### **DESCRIZIONE**

Le case protette, nelle loro diverse tipologie (rifugio, fuga, ecc.), offrono un ambiente sicuro e protetto alle donne vittime di violenza fisica o psicofisica per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento sessuale, lavorativo o per accattonaggio.

Esse sono destinate ad un'immediata accoglienza in situazioni d'emergenza, dove prevale il bisogno e l'esigenza di protezione e d'aiuto. Assicurano una permanenza di breve periodo ed offrono servizi ed interventi finalizzati all'immediato sostegno psicofisico.

Nelle case protette si prevedono, altresì, azioni mirate all'inserimento in strutture che offrano un supporto per periodi più lunghi, nelle quali sia possibile definire un progetto individuale di presa in carico.

### **ATTIVITA'**

- accoglienza ed ospitalità;
- mediazione culturale;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;
- consulenza psicologica;
- consulenza legale;
- gruppi di auto – aiuto;
- interventi di sostegno per la soluzione delle criticità relative alla situazione d'emergenza, promuovendo l'autonomia e l'autogestione;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di emarginazione sociale o finalizzati al rientro nel paese di origine.

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dalle ospiti.

### **REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'**

Le case sono ubicate in zone protette e/o riservate e non possono essere inserite nella rete delle altre strutture destinate, comunque, a donne maltrattate.

Esse devono possedere i requisiti previsti per le civili abitazioni, nel rispetto della normativa vigente; non devono presentare barriere architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia ed essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

Tali strutture devono essere adeguatamente dimensionate in relazione ai bisogni delle accolte. Essere costituite da stanze singole, con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9, o doppie, con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14, e devono garantire alle ospiti la possibilità di dormire con il proprio bambino.

Le strutture devono, inoltre, essere dotate di almeno due servizi igienici, di un locale

soggiorno-pranzo, di una cucina, nonché di postazione telefonica.

Possono ospitare fino ad un massimo di 6 donne che abbiano superato la maggiore età, con i loro bambini, se presenti.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Tali strutture operano a stretto contatto con le istituzioni del territorio coinvolte nelle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza e tratta delle donne, nonché con gli sportelli di accoglienza e con i servizi di mediazione culturale.

La gestione può essere affidata a soggetti privati convenzionati, iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera B) del regolamento di attuazione del Testo Unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche.

L'accesso alle case può avvenire tramite i servizi sociali, il numero verde contro la tratta, le forze dell'ordine, i progetti di assistenza e protezione previsti dall'art. 13 legge 228/03 e dell'art. 18 del Testo Unico sull'Immigrazione.

## FIGURE PROFESSIONALI

Nella Casa protetta per donne vittima di tratta e/o sfruttamento devono operare donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere, secondo il seguente quadro di profili professionali:

Coordinatrice	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle politiche di genere. Può essere individuata anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti donne straniere, e con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere
Figure professionali di III livello	Psicologa.
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari con competenze nel campo delle politiche di genere Consulente legale

Per tale servizio, il coordinatore deve assicurare la presenza per almeno per 25 ore settimanali.

Il servizio deve prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni sei donne. Di tali figure, il 70% deve essere di II livello e il 30% di III livello.

Il personale deve garantire, in ogni caso, la reperibilità 24 ore su 24.

## **CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE**

### **DESCRIZIONE**

Il Centro Sociale Polifunzionale è un servizio a ciclo semiresidenziale, per persone ultrasessantacinquenni autonome e semiautonome. Le modalità di funzionamento e di gestione del centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli/le utenti e delle famiglie.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui sono presenti altri servizi, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

### **ATTIVITA'**

Il centro svolge le proprie attività per un minimo di 4 e fino a 10 ore giornaliere.

Il centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli/le utenti. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

Il centro organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli/le ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

Il centro organizza altre attività, quali: attività di segretariato sociale e orientamento all'offerta di servizi e prestazioni a favore degli anziani; attività culturali; attività laboratoriali; attività ludico-ricreative; corsi di ginnastica dolce; iniziative di auto-mutuo-aiuto.

### **RICETTIVITA'**

Massimo 50 utenti

### **REQUISITI STRUTTURALI**

Il centro sociale polifunzionale deve prevedere:

- congrui spazi destinati alle attività;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, in caso di apertura oltre le 6 ore giornaliere;
- autonomi spazi destinati alla preparazione dei pasti, in caso di svolgimento in sede dell'attività;
- servizi igienici distinti per uomini e donne e fruibili dai portatori di handicap, in misura adeguata al numero degli utenti;
- un servizio igienico per il personale.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una RSA socio-sanitaria, un centro diurno socio-sanitario, una casa albergo per anziani, una comunità tutelare per non autosufficienti, un centro sociale polifunzionale per disabili, , salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa sanitaria.. In tal caso gli ambienti per servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette strutture sono i seguenti,

ferma restando la necessità di organizzare turni di attività qualora la capienza di alcuni locali non consenta la compresenza di tutti gli ospiti:

- spazi destinati alle attività (equivalenti agli spazi multivalenti);
- spazi destinati alla preparazione dei pasti (equivalenti alla cucina);
- i servizi igienici.

Esso può altresì essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una comunità alloggio per persone anziane, alle condizioni specificate nei requisiti di tale servizio.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Il centro sociale polifunzionale è un servizio articolato in spazi multivalenti, caratterizzato da una pluralità di attività e servizi offerti, volti a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione. I Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali, favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del centro. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dagli enti titolari o gestori in relazione alle esigenze degli utenti.

Le attività laboratoriali e ricreative devono essere svolte in gruppi di non più di 10 persone.

## FIGURE PROFESSIONALI

Il Centro sociale polifunzionale per anziani deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona.
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Con formazione specifica in servizi alberghieri, se presente il servizio di preparazione dei pasti  Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio deve prevedere:

- almeno una figura professionale di I livello ogni venticinque utenti;



- almeno una figura professionale di II livello ogni dieci utenti.

Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali.

## GRUPPO APPARTAMENTO

### DESCRIZIONE

Servizio residenziale con un basso livello di protezione, con apporto di servizi e prestazioni assistenziali su richiesta degli ospiti. Il Gruppo Appartamento è un servizio residenziale socio- assistenziale rivolto a persone ultrasessantacinquenni autonome e semi-autonome che optano per una scelta di convivenza pur nel contesto di una soluzione abitativa autonoma. Il Gruppo Appartamento è prevalentemente autogestito dagli ospiti, che decidono per una soluzione di vita comunitaria, nel rispetto dell'indipendenza abitativa e dell'autonomia individuale.

### ATTIVITA'

Su richiesta degli utenti vengono concordate prestazioni di assistenza domiciliare, socio-assistenziali, di segretariato sociale, aggregative e ricreativo culturali; eventuali prestazioni sanitarie di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture a carattere comunitario. Presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

### RICETTIVITA'

Massimo 7 posti.

### REQUISITI STRUTTURALI

Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/le ospiti. Ogni appartamento deve comprendere:

- a. camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere inferiore:
  - per la camera singola, a nove metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;
  - per la camera doppia, a quattordici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, uno tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto;

- b. due locali per servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm.85;

- c. una stanza soggiorno-pranzo. La dimensione della stanza deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del servizio;
- d. la cucina. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria equipe professionale. L'equipe professionale, acquisita apposita certificazione del medico di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali di valutazione adottati dalla Regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione di un piano individuale di assistenza. Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia, e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe professionale, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

## FIGURE PROFESSIONALI

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona.
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio deve prevedere la presenza di almeno una figura professionale di I livello durante le ore diurne.

## COMUNITA' ALLOGGIO

### DESCRIZIONE

Servizio residenziale caratterizzata da media intensità assistenziale e medio livello di protezione per persone ultrasessantacinquenni autonome e semiautonome che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che, in situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è presente un centro sociale polifunzionale per persone anziane, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

### ATTIVITA'

- Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;
- assistenza tutelare e di segretariato sociale;
- attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi;
- eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera.

### RICETTIVITA'

Da 8 a 16 posti.

### REQUISITI STRUTTURALI

#### *Alloggi*

Il servizio deve essere dotato di camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere inferiore:

- per la camera singola, a undici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;
- per la camera doppia, a sedici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il

bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o la vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85.

Deve essere previsto un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno con bagno annesso. Il servizio deve essere fornito di pavimenti antidrucciolevoli, di interruttori elettrici visibili anche al buio e di idonei sistemi per l'orientamento, la guida e la sicurezza dei non vedenti.

### *Ambienti per Servizi Collettivi comuni a tutti i moduli*

Il servizio deve comprendere:

- cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali del servizio. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie;
- sala pranzo. Essa deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del servizio;
- spazio multivalente. Il servizio deve prevedere uno o più locali destinati alle attività giornaliere e ricreative, in cui tutti gli ospiti possono incontrarsi;
- ambulatorio. Locale per consultazioni e visite mediche periodiche;
- servizi igienici. Almeno due locali per servizi igienici collegati agli ambienti per servizi collettivi, di cui almeno uno, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, che deve essere allo stesso livello delle altre camere, dotato di un campanello di allarme, di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento e deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile;
- spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia;
- ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili;
- corridoi. I corridoi devono avere larghezza minima di 1,40 m., o, in alternativa, larghezza minima di 1 m. con allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (art. 8.1.9 del DM 236/89). I corridoi non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano;
- scale. Esse devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano su entrambi i lati. Eventuali gradini di accesso al servizio devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocato un centro sociale polifunzionale per persone anziane, che ospiti un numero di utenti non superiore a quello presente nella comunità.

In tal caso gli ambienti per servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette

strutture sono i seguenti, ferma restando la necessità di garantire una capienza adeguata alla compresenza di tutti gli ospiti:

- cucina e dispensa;
- spazio multivalente;
- i servizi igienici ulteriori rispetto ai due previsti come standard minimo.

Per quanto riguarda il personale, la necessità dello stesso per il centro sociale polifunzionale dovrà essere computata sul numero di ospiti che frequenta le sole attività diurne.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria equipe professionale. L'equipe professionale, acquisita apposita certificazione del medico di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali di valutazione adottati dalla Regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione di un piano individuale di assistenza. Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia, e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe professionale, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona.
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri.  Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Nel servizio deve essere osservata una presenza che garantisca, di giorno, il rapporto di un operatore di I livello ogni otto persone e di un operatore di II livello ogni 16 persone, e, di notte, di un operatore di I livello ogni sedici persone. Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali.

## CASA ALBERGO

### DESCRIZIONE

Servizio residenziale a prevalente accoglienza alberghiera (ai sensi del DM. 308/01) caratterizzato da media/alta intensità assistenziale e medio/alto livello di protezione per persone ultrasessantacinquenni autonome e semiautonome. La casa albergo eroga prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone ultrasessantacinquenni, con ridotta autonomia ed un elevato bisogno di assistenza alla persona, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse e che per loro scelta, per solitudine, per senilità o altri motivi, preferiscono avere servizi collettivi in grado di offrire garanzie di protezione nell'arco della giornata. La finalità della casa albergo è quella di garantire agli anziani ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello di autonomia.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui sono presenti altri servizi, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

### ATTIVITA'

- Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- attività di aiuto alle persone e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;
- assistenza tutelare e di segretariato sociale;
- attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi;
- eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera.

### RICETTIVITA'

Massimo 64 utenti divisi in moduli da massimo 16 posti letto.

### REQUISITI STRUTTURALI

#### *Alloggi*

I moduli costituiscono più comunità autonome all'interno del servizio, con la presenza di almeno uno spazio dedicato ad attività di aggregazione per gli ospiti presenti in ciascun modulo. Il servizio deve essere dotato di camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere inferiore:

- per la camera singola, a undici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;



- per la camera doppia, a sedici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto. Gli alloggi devono essere sufficientemente spaziosi da permettere all'anziano di scegliere di consumarvi i pasti, accudire le proprie faccende domestiche e di trascorrere il proprio tempo libero al suo interno. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme di corrimano di sostegno all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85. Ogni modulo, deve inoltre essere dotato di un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno con bagno annesso.

#### *Ambienti per Servizi Collettivi comuni a tutti i moduli*

Il servizio deve comprendere:

- cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali del servizio. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie;
- sala pranzo. Essa deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del servizio.
- spazio multivalente. Il servizio deve prevedere uno o più locali destinati alle attività giornaliere e ricreative, in cui tutti gli ospiti dei diversi moduli possono incontrarsi.
- ambulatorio. Locale per consultazioni e visite mediche periodiche.
- servizi igienici. Almeno due locali per servizi igienici collegati agli ambienti per servizi collettivi, di cui almeno uno, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, che deve essere allo stesso livello delle altre camere, dotato di un campanello di allarme, di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento e deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile
- spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia.
- ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili.
- corridoi. I corridoi devono avere larghezza minima di 1,40 m., o, in alternativa, larghezza minima di 1 m. con allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (art. 8.1.9 del DM 236/89). I corridoi non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano;

- scale. Esse devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano almeno su un lato. Eventuali gradini di accesso alla casa devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una RSA socio-sanitaria, un centro diurno socio-sanitario, una comunità tutelare per persone non autosufficienti, un centro sociale polifunzionale per anziani, un centro sociale polifunzionale per disabili, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa sanitaria.

In tal caso gli ambienti per servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette strutture sono i seguenti, ferma restando la necessità di organizzare turni di attività qualora la capienza di alcuni locali non consenta la compresenza di tutti gli ospiti:

- cucina e dispensa;
- spazio multivalente;
- ambulatorio;
- palestra;
- i servizi igienici ulteriori rispetto ai due previsti come standard minimo.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria equipe professionale. L'equipe professionale, acquisita apposita certificazione del medico di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali di valutazione adottati dalla Regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione di un piano individuale di assistenza.

Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia, e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe professionale, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

## FIGURE PROFESSIONALI

La Casa albergo per anziani deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-

	assistenziali e di assistenza alla persona.
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri. Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Nel servizio deve essere osservata una presenza che garantisca, di giorno, il rapporto di un operatore di I livello ogni otto persone e di un operatore di II livello ogni 16 persone, e, di notte, di un operatore di I livello ogni sedici persone. Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali per un solo modulo. Per ogni modulo aggiuntivo, bisogna incrementare tale impegno di 22 ore.

## **CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE**

### **DESCRIZIONE**

Il Centro Sociale Polifunzionale è un servizio a ciclo semi-residenziale per disabili adulti e minori dagli 11 ai 18 anni, autonomi e semiautonomi. Le modalità di funzionamento e di gestione del centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle famiglie.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui sono presenti altri servizi, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

### **ATTIVITA'**

Il centro svolge le proprie attività per un minimo di 4 e fino a 10 ore giornaliere.

Il centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli/le utenti. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

Il centro organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli/le ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

Il centro organizza altre attività quali: attività di segretariato sociale e orientamento all'offerta di servizi e prestazioni a favore dei disabili; attività culturali; attività laboratoriali; attività ludico-ricreative; corsi di ginnastica dolce; iniziative di auto-mutuo-aiuto.

La frequenza per i minori in età scolare deve essere organizzata in maniera compatibile con l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

### **RICETTIVITA'**

Massimo 30 utenti

### **REQUISITI STRUTTURALI**

Il centro sociale polifunzionale deve prevedere:

- congrui spazi destinati alle attività;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
- autonomi spazi destinati alla preparazione dei pasti, in caso di svolgimento in sede dell'attività;
- servizi igienici distinti per uomini e donne e fruibili dai portatori di handicap, in misura adeguata al numero degli utenti;
- un servizio igienico per il personale.

Il centro può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una RSA socio-sanitaria, un centro diurno socio-sanitario, una comunità tutelare per non autosufficienti, una casa albergo per anziani, un centro sociale polifunzionale per anziani, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa sanitaria. In tal caso gli ambienti per servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette strutture sono i seguenti,

ferma restando la necessità di organizzare turni di attività qualora la capienza di alcuni locali non consenta la compresenza di tutti gli ospiti:

- spazi destinati alle attività (equivalenti agli spazi multivalenti);
- spazi destinati alla preparazione dei pasti (equivalenti alla cucina);
- i servizi igienici.

Esso può altresì essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una comunità alloggio per persone con disabilità, alle condizioni specificate nei requisiti di tale servizio.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Il centro sociale polifunzionale è un servizio articolato in spazi multivalenti, caratterizzato da una pluralità di attività e servizi offerti, volti al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione. I Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali, favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del centro. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dagli enti titolari o gestori in relazione alle esigenze degli utenti. È opportuno prevedere fasce temporali di attività diversificate per adulti e minori.

Le attività laboratoriali e ricreative devono essere svolte in gruppi di non più di 10 persone.

## FIGURE PROFESSIONALI

Il Centro sociale polifunzionale per disabili deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona.
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri, se presente il servizio di preparazione dei pasti.  Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio deve prevedere:

- almeno una figura professionale di I livello ogni quindici utenti;
- almeno una figura professionale di II livello ogni dieci utenti per le attività laboratoriali.

Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali.

## GRUPPO APPARTAMENTO

### DESCRIZIONE

Servizio residenziale con livello medio di protezione per disabili adulti autonomi e semiautonomi che, non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che optano per una scelta di convivenza, pur nel contesto di una soluzione abitativa autonoma.

In tale tipologia di servizio possono annoverarsi anche le strutture per il “dopo di noi” a dimensione familiare, finalizzate a garantire assistenza alle persone con grave disabilità che rimangono prive del supporto familiare (art. 80 L. 388/2000 e D.M. 470/2011).

### ATTIVITA'

Su richiesta degli utenti vengono concordate prestazioni di assistenza domiciliare, socio-assistenziali, di segretariato sociale, aggregative e ricreativo culturali; eventuali prestazioni sanitarie di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture a carattere comunitario. Presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

### RICETTIVITA'

Massimo 7 posti.

### REQUISITI STRUTTURALI

Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/le ospiti. Ogni appartamento deve comprendere:

- a. camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere inferiore:
  - per la camera singola, a nove metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;
  - per la camera doppia, a quattordici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, uno tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto;

- b. due locali per servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm.85;

- c. una stanza soggiorno-pranzo. La dimensione della stanza deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del servizio;
- d. la cucina. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria equipe professionale. L'equipe professionale, acquisita apposita certificazione del medico di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali di valutazione adottati dalla Regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione di un piano individuale di assistenza. Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia, e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe professionale, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

## FIGURE PROFESSIONALI

Il Gruppo appartamento per disabili deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona.
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio deve prevedere la presenza di almeno una figura professionale di I livello durante le ore diurne.



## COMUNITA' ALLOGGIO

### DESCRIZIONE

Servizio residenziale con livello medio di protezione per disabili adulti autonomi e semiautonomi che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che in situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è presente un centro sociale polifunzionale per persone con disabilità, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

### ATTIVITA'

- Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;
- assistenza tutelare e di segretariato sociale;
- attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi;
- eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera.

### RICETTIVITA'

Da 8 a 16 posti.

### REQUISITI STRUTTURALI

#### *Alloggi*

La comunità deve essere dotata di camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere inferiore:

- per la camera singola, a undici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;
- per la camera doppia, a sedici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il

bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o la vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85.

Deve essere previsto un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno con bagno annesso. La comunità deve essere fornita di pavimenti antidrucciolevoli, di interruttori elettrici visibili anche al buio e di idonei sistemi per l'orientamento, la guida e la sicurezza dei non vedenti.

### *Ambienti per Servizi Collettivi comuni a tutti i moduli*

La comunità deve comprendere:

- cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali del servizio. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie;
- sala pranzo. La sala da pranzo deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del servizio;
- spazio multivalente. La comunità deve prevedere uno o più locali destinati alle attività giornaliere e ricreative, in cui tutti gli ospiti possono incontrarsi;
- ambulatorio: locale per consultazioni e visite mediche periodiche;
- servizi igienici: almeno due locali per servizi igienici collegati agli ambienti per servizi collettivi, di cui almeno uno, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, che deve essere allo stesso livello delle altre camere, dotato di un campanello di allarme, di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento e deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile;
- spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia;
- ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili;
- corridoi. I corridoi devono avere larghezza minima di 1,40 m., o, in alternativa, larghezza minima di 1 m. con allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (art. 8.1.9 del DM 236/89). I corridoi non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano;
- scale. Le scale devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano su entrambi i lati. Eventuali gradini di accesso alla comunità devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocato un centro sociale polifunzionale per persone con disabilità, che ospiti un numero di utenti non superiore a quello presente nella comunità, comunque nel rispetto del numero complessivo massimo di 30 utenti.

In tal caso gli ambienti per servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette strutture sono i seguenti, ferma restando la necessità di garantire una capienza adeguata alla compresenza di tutti gli ospiti:

- cucina e dispensa;
- spazio multivalente;
- i servizi igienici ulteriori rispetto ai due previsti come standard minimo.

Per quanto riguarda il personale, la necessità dello stesso per il centro sociale polifunzionale dovrà essere computata sul numero di ospiti che frequenta le sole attività diurne.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria equipe professionale. L'equipe professionale, acquisita apposita certificazione del medico di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali di valutazione adottati dalla Regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione di un piano individuale di assistenza. Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia, e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe professionale, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

## FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità alloggio per disabili deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona.
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Figure professionali con formazione specifica in servizi

alberghieri.

Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Nel servizio deve essere osservata una presenza che garantisca, di giorno, il rapporto di un operatore di I livello ogni otto persone e di un operatore di II livello ogni 16 persone, e, di notte, di un operatore di I livello ogni sedici persone. Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali.

## COMUNITA' TUTELARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

### DESCRIZIONE

Servizio residenziale a carattere comunitario caratterizzata da alta intensità assistenziale, alto livello di protezione e basso livello di assistenza sanitaria. La Comunità tutelare per non autosufficienti eroga servizi a persone adulte ed anziane, non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza tutelare, con interventi prevalentemente di tipo socio-assistenziale che facilitano il recupero dell'autonomia psicofisica. La comunità è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell'Ambito, comprendenti, tra gli altri, l'assistenza medico-generica, l'assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui sono presenti altri servizi, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

### ATTIVITA'

- Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- assistenza tutelare diurna e di segretariato sociale;
- assistenza notturna;
- attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- attività socializzanti laboratoriali e ricreative;
- prestazioni infermieristiche.

In funzione dei progetti personalizzati di assistenza definiti per gli ospiti del servizio saranno erogate a cura delle ASL le prestazioni sanitarie (Assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico – generiche – prestazioni infermieristiche e di somministrazione farmaci) costitutive dei livelli essenziali di assistenza programmata a domicilio ADI e ADP (DPCM 29.11.2001). Tali prestazioni sono equiparabili a quelle erogabili a domicilio nel rispetto del modello organizzativo del servizio sanitario regionale.

### RICETTIVITA'

Massimo 64 utenti divisi in moduli da massimo 16 posti letto.

### REQUISITI STRUTTURALI

#### *Alloggi*

I moduli costituiscono più comunità autonome all'interno del servizio, con la presenza di almeno uno spazio dedicato ad attività di aggregazione per gli ospiti presenti in ciascun modulo. La comunità deve essere dotata di camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere inferiore:

- per la camera singola, a undici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;

- per la camera doppia, a sedici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto. Gli alloggi devono essere sufficientemente spaziosi da permettere all'ospite di scegliere di consumarvi i pasti, accudire le proprie faccende domestiche e di trascorrere il proprio tempo libero al suo interno. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm.85. Ogni modulo deve, inoltre, essere dotato di un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno con bagno annesso. La comunità deve essere fornita di pavimenti antidrucciolevoli, di interruttori elettrici visibili anche al buio e di idonei sistemi per l'orientamento, la guida e la sicurezza dei non vedenti.

#### *Ambienti per Servizi Collettivi comuni a tutti i moduli*

La comunità deve comprendere:

- cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali del servizio. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie;
- sala pranzo. La sala da pranzo deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/lle ospiti del servizio;
- spazio multivalente. La comunità deve prevedere uno o più locali destinati alle attività giornaliere e ricreative, in cui tutti gli ospiti dei diversi moduli possono incontrarsi;
- ambulatorio: locale per consultazioni e visite mediche periodiche;
- palestra. Destinata all'esercizio fisico, deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria. In uno spazio attiguo, deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico;
- servizi igienici. Almeno due locali per servizi igienici collegati agli ambienti per servizi collettivi, di cui almeno uno, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, che deve essere allo stesso livello delle altre camere, dotato di un campanello di allarme, di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento e deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile;
- spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia;
- ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili;

- corridoi. I corridoi devono avere larghezza minima di 1,40 m., o, in alternativa, larghezza minima di 1 m. con allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (art. 8.1.9 del DM 236/89). I corridoi non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano;
- scale. Le scale devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano su entrambi i lati. Eventuali gradini di accesso alla comunità devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una RSA socio-sanitaria, un centro diurno socio-sanitario, una casa albergo per anziani, un centro sociale polifunzionale per anziani, un centro sociale polifunzionale per disabili, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa sanitaria.. In tal caso gli ambienti per servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette strutture sono i seguenti, ferma restando la necessità di organizzare turni di attività qualora la capienza di alcuni locali non consenta la compresenza di tutti gli ospiti:

- cucina e dispensa;
- spazio multivalente;
- ambulatorio;
- palestra;
- i servizi igienici ulteriori rispetto ai due previsti come standard minimo.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

L'ammissione al servizio avviene attraverso la richiesta dei soggetti interessati che presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Il responsabile del servizio attiverà, contattando il MMG e l'assistente sociale, il percorso per la valutazione multidimensionale del bisogno (UVM) definita in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI). L'Unità di Valutazione Integrata definisce la natura del bisogno, l'intensità e la durata delle prestazioni necessarie e fissa tempi e modalità di valutazione dei risultati e, in base a ciò, predisporre il progetto personalizzato. Nei progetti personalizzati viene identificata l'intensità assistenziale in funzione della natura e della complessità del bisogno.

## FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità tutelare per persone non autosufficienti deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	a) con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona b) operatori socio-sanitari (OSS)
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica in attività laboratoriali,

	ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	Infermieri e fisioterapisti.
Figure professionali di IV livello	
Altro	Figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri. Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Nel servizio deve essere osservata una presenza che garantisca, di giorno, il rapporto di un operatore di I livello lettera a) ogni sedici persone, di un operatore di I livello lettera b) ogni sedici persone e di un operatore di II livello ogni sedici persone, e, di notte, di un operatore di I livello lettera b) ogni sedici persone. Le figure professionali di III livello devono osservare una presenza presso il servizio per un numero di 12 ore settimanali. Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali per un solo modulo. Per ogni modulo aggiuntivo, bisogna incrementare tale impegno di 22 ore.



## **GRUPPO APPARTAMENTO**

### DESCRIZIONE

Servizio residenziale a carattere familiare con basso livello di protezione per persone adulte con disagio psichico stabilizzate e uscite dal circuito terapeutico-riabilitativo psichiatrico, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che optano per una scelta di convivenza nel contesto di una soluzione abitativa autonoma.

Il gruppo appartamento è un servizio a carattere temporaneo o permanente, gestito in stretta collaborazione con il servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale ed i servizi del DSM (oppure: affiancato dai servizi sociali che operano in stretta collaborazione con i servizi del DSM), rivolto a persone con disturbi psichici che dimostrano alla conclusione di un percorso riabilitativo l'acquisizione di buone capacità di autonomia, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

### ATTIVITA'

Attività spontanee e non strutturate.

L'equipe della Comunità svolge:

- azione di affiancamento dell'utente nel suo percorso di orientamento verso una buona gestione del tempo libero;
- attività ricreative, sportive e di inclusione attiva, naturalmente tenendo conto delle attitudini e delle inclinazioni naturali dell'ospite.

Eventuali prestazioni ambulatoriali, riabilitative e socio-riabilitative che si configurano come interventi di assistenza domiciliare.

Il servizio è destinatario, altresì, di prestazioni socio-assistenziali erogate attraverso la presenza di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

Il Gruppo Appartamento è un contesto autogestito nel quale gli ospiti, con l'aiuto degli operatori, curano i propri spazi di vita personali e collettivi, preparando i pasti, facendo la spesa, curando la manutenzione etc. Il clima e l'atmosfera sono quelli di una vera casa, un luogo di vita in cui si evita qualunque medicalizzazione degli spazi, degli arredi e delle relazioni. Vengono promosse attività sociali che coinvolgano il territorio, al fine di consentire ai propri ospiti di attivare/riattivare competenze relazionali e sociali e favorire il processo di inclusione socio-lavorativo.

### RICETTIVITA'

Massimo 7 utenti.

### REQUISITI STRUTTURALI

Il Gruppo Appartamento è un servizio a "bassa intensità assistenziale" organizzato in appartamenti collocati in civili abitazioni.

L'alloggio offre un contesto di vita il più possibile simile all'ambiente familiare,

comprendendo spazi personali e spazi comuni adeguati per giorno e notte.

Il gruppo appartamento deve:

- essere dotato di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- essere dotato di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti;
- essere dotata di almeno due servizi igienici.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale (rete dei servizi territoriali).

Ai fini dell'ammissione al servizio e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, il responsabile del servizio attiva, contattando il medico referente del DSM e l'assistente sociale del servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale, il percorso per la valutazione del bisogno, definendo la natura del bisogno, l'intensità e la durata delle prestazioni necessarie, fissa tempi e modalità di valutazione dei risultati e, in base a ciò, predispone il progetto personalizzato. Nei progetti personalizzati viene identificata l'intensità

assistenziale in funzione del livello di autonomia, della natura e della complessità del bisogno.

In funzione del livello di autonomia della persona e dei suoi bisogni assistenziali, è programmata la presenza di figure professionali.

## FIGURE PROFESSIONALI

Il Gruppo appartamento per persone adulte con disagio psichico deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	
Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona.
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

In relazione alle figure professionali di I livello, deve essere osservata una presenza nel servizio per un numero di 38 ore settimanali.

In relazione alle figure professionali di II e III livello, deve essere osservata una presenza nel servizio per un numero di 19 ore settimanali.

## CASA ALLOGGIO

### DESCRIZIONE

Servizio residenziale a carattere familiare con medio livello di protezione per persone adulte con disagio psichico che presentano un grado di autonomia medio ed abilità psicosociali sufficientemente acquisite e non necessitano di assistenza sanitaria continuativa.

La casa alloggio offre alle persone con disturbo psichiatrico una soluzione abitativa protetta (assistenza continua sociale) nell'ambito di un percorso terapeutico in via di completamento e da realizzare in stretta collaborazione con il servizio sociale professionale dell'Ambito territoriale ed i servizi del DSM.

E' un servizio dimensionato sul modello 'casa', capace di garantire agli ospiti spazi privati che valorizzano al massimo la dimensione soggettiva ed interpersonale al fine di far raggiungere livelli maggiori di autonomia in relazione alla riacquisizione di abilità individuali e capacità relazionali.

La Casa assicura una continuità di servizio 24 ore su 24 ore per 365 giorni l'anno, con la presenza di operatori sociali a ciclo continuo e di operatori sanitari per fasce orarie.

### ATTIVITA'

- Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;
- attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- laboratori abilitativi, ricreativi, espressivi e di inclusione socio-lavorativa;
- prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale, che si configurano come interventi di assistenza domiciliare.

### RICETTIVITA'

Da 6 a 10 posti massimi.

### REQUISITI STRUTTURALI

La Casa Alloggio è un servizio a "bassa intensità assistenziale" organizzato in appartamenti collocati in civili abitazioni.

La casa deve essere dotata:

- di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale;
- di un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno;
- di almeno tre servizi igienici, di cui uno riservato al personale;

- di cucina e di locali per il soggiorno/pranzo. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi; deve altresì essere dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie. La dimensione della sala pranzo/soggiorno deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli ospiti della casa.
- di uno spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia.

## REQUISITI DI ACCESSO, ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale.

Ai fini dell'ammissione al servizio e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, il responsabile della casa attiverà, contattando il medico referente del DSM e l'assistente sociale del servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale, il percorso per la valutazione multidimensionale del bisogno (UVM) definita in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI). L'Unità di Valutazione Integrata effettuerà una valutazione globale della situazione del soggetto richiedente e del suo livello di autonomia, definendo la natura del bisogno, l'intensità e la durata delle prestazioni necessarie, fissa tempi e modalità di valutazione dei risultati e, in base a ciò, predispone il progetto personalizzato. Nei progetti personalizzati viene identificata l'intensità assistenziale in funzione del livello di autonomia, della natura e della complessità del bisogno nonché l'attribuzione dei relativi costi alle parti di rispettiva competenza del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti Locali (Azienda Sanitaria Locale/Ambito territoriale) di cui al DPCM 29.11.2001.

## FIGURE PROFESSIONALI

La casa alloggio per persone adulte con disagio psichico deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	a) con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona b) operatori socio-sanitari (OSS)
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	a) Infermieri. b) Tecnici della riabilitazione (educatori e/o tecnici della riabilitazione psichiatrica) in numero variabile in relazione al numero degli utenti ed ai progetti personalizzati di

assistenza definiti per gli ospiti del servizio.	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

In relazione alle figure professionali di I livello, lettera a), deve essere osservata una presenza nel servizio per un numero di 76 ore settimanali.

In relazione alle figure professionali di I livello, lettera b) (OSS), deve essere osservata una presenza nel servizio per un numero di 76 ore settimanali.

In relazione alle figure professionali di II e III livello, lettera b), deve essere osservata una presenza nel servizio per un numero di 38 ore settimanali.

In relazione alla figura professionale di III livello lettera a), deve essere osservata una presenza nel servizio per un numero di 12 ore settimanali.

In relazione alle figure professionali di I, II e III livello lettera b) deve essere osservata una presenza nel servizio che garantisca il rapporto di almeno un operatore ogni dieci persone.

Per tale servizio, il coordinatore deve effettuare 9 ore settimanali.

## Sezione B

### Servizi territoriali e domiciliari

---

## SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA

### TIPOLOGIA

Il servizio prevede un sostegno socio-educativo a persone con disabilità, diretto ad assicurare il diritto allo studio attraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione scolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità residue individuali. Il servizio deve mirare a garantire la continuità fra i diversi gradi di scuola con percorsi educativi personalizzati ed integrati con altri servizi territoriali. Tale servizio non riguarda né può sostituire la funzione didattica, che la legge affida alle istituzioni scolastiche attraverso l'impiego degli insegnanti di sostegno, né l'assistenza materiale o di base, che viene svolta sempre dalle istituzioni scolastiche.

### PRESTAZIONI

Le prestazioni sono rivolte a soggetti disabili frequentanti gli istituti scolastici e prevedono una serie di attività finalizzate a favorire l'autonomia personale degli alunni allo scopo di evitare rischi di isolamento o di emarginazione.

In particolare, le attività previste dal servizio sono:

- attività di supporto socio educativo;
- attività di trasporto scolastico;
- attività finalizzate all'acquisto/dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici specialistici.

### ORGANIZZAZIONE

Nell'ambito dei Gruppi di Lavoro previsti dalla L. 104/92 e dalla successiva normativa, vengono prese in considerazione le abilità e le difficoltà dell'alunno disabile, al fine di addivenire alla formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), nel quale sono specificate anche le eventuali necessità di assistenza specialistica, da richiedere agli enti locali. E' opportuno che tali richieste avvengano nell'ambito degli accordi di programma territoriali previsti dall'art. 13 della L. 104/92, in modo da migliorare la programmazione coordinata degli interventi.

### PERSONALE

#### Coordinatore

Figure professionali di I livello	a) con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona b) operatori socio-sanitari (OSS)
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	

Figure professionali di IV  
livello

Altro



## PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE

### TIPOLOGIA

I PTRI sostenuti da Budget di Salute sono una modalità di erogazione di prestazioni sociosanitarie nel macro- livello "Assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare" per i micro-livelli: a) Assistenza programmata a domicilio b) Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie c) Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti e/o delle famiglie d) Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali così come disciplinati dall'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.e dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 7 del 16 aprile 2012, nelle modalità operative indicate dalla DGR 483 del 21/09/2012.

### PRESTAZIONI

- promuovere effettivi percorsi abilitativi individuali nelle aree (corrispondenti al tempo stesso ai principali determinanti sociali della salute e a diritti di cittadinanza costituzionalmente garantiti): apprendimento/socialità/affettività, formazione/lavoro;
- interventi di inclusione sociale per cittadini in condizioni di fragilità e/o non autosufficienza concomitante o conseguente a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente ( malattie croniche e/o cronico degenerative e disabilità sociale) o a stati di grave rischio e vulnerabilità per la prognosi che richiedono progetti individuali caratterizzati dalla inscindibilità degli interventi sanitari e sociali, a partenza da bisogni con prevalenza sanitaria ad espressività sociale;
- interventi di inclusione sociale valutati, gestiti e monitorati in maniera integrata e concordata tra operatori sanitari, sociali e del privato, insieme agli utenti ed ai familiari, mediante le Unità di Valutazione Integrate, ovvero attraverso l'intreccio tra iniziativa pubblica e risorse comunitarie, per quanto concerne i metodi e le opportunità di cura e riabilitazione.

### ORGANIZZAZIONE

Possono svolgersi anche in abitazioni, messe a disposizione dai soggetti cogestori per i gruppi di convivenza, in possesso di certificato di idoneità abitativa nel rispetto del numero di ospiti in esso indicato e comunque non superiore alle sei unità, nelle modalità indicate con DGR n. 483/2012.

### PERSONALE

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, esperti in economia sociale, esperti giuridici, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali
Figure professionali di I livello	a) con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona b) operatori socio-sanitari (OSS)

Figure professionali di II livello	Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

## ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI

### TIPOLOGIA

Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche e riabilitative) in forma integrata e secondo progetti personalizzati di intervento. L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di Valutazione Integrata.

### PRESTAZIONI

Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno. Esso è rivolto prevalentemente a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali. Il servizio può comprendere prestazioni, quali:

- aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
- infermieristiche;
- riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico;
- sostegno alla mobilità personale.

### ORGANIZZAZIONE

Il servizio di assistenza domiciliare integrata deve articolarsi in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, prevedendo la presenza del servizio per ognuno degli ambiti territoriali.

### PERSONALE

Coordinatore	
Figure professionali di I livello	Operatori socio-sanitari (OSS)
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

## **ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO – ASSISTENZIALE**

### TIPOLOGIA

Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione. Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale articolate per aree di bisogno: assistenza domiciliare socio-educativa per minori e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani.

### PRESTAZIONI

Sono prestazioni di assistenza domiciliare:

- aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
- sostegno alla funzione educativa genitoriale;
- sostegno alla mobilità personale;
- –prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani.

Le attività di assistenza consistono in:

- aiuto per l'igiene e la cura della persona;
- aiuto per la pulizia della casa;
- lavaggio e cambio della biancheria;
- preparazione dei pasti;
- aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici;
- sostegno per la fornitura o l'acquisto, su richiesta, di alimentari, indumenti, biancheria e di generi diversi nonché di strumenti o tecnologie per favorire l'autonomia;
- attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali;
- tutoraggio educativo;
- attività di sostegno psicologico.

### ORGANIZZAZIONE

Il servizio di assistenza domiciliare deve articolarsi in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, prevedendo la presenza del servizio per ognuno degli Ambiti territoriali.

### PERSONALE

Coordinatore

Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

## TELESOCCORSO

### TIPOLOGIA

Il servizio di Telesoccorso ha per finalità quella di garantire risposte immediate ai cittadini che vivono in contesti isolati, sono soli e che, per precarie condizioni di salute, potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza e bisogno.

Attraverso un apposito apparecchio, in caso di necessità, l'utente invia un segnale di allarme alla centrale che, ricevuta la segnalazione, attiva tempestivamente l'intervento di soccorso.

### PRESTAZIONI

- Attività di sostegno e ascolto;
- controllo delle condizioni di salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero;
- impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d'utente) omologata;
- dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;
- presenza e funzionamento della centrale d'ascolto su tutto il territorio di competenza in modo da assicurare la fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;
- accesso dell'utente al servizio di telesoccorso presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio dell'ambito.

### ORGANIZZAZIONE

Il servizio di telesoccorso svolge attività di sorveglianza telematica e pronto intervento 24 ore su 24, in forma integrata con gli altri interventi.

### PERSONALE

Coordinatore	
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Operatori opportunamente formati per la gestione del servizio.

## CENTRI PER LE FAMIGLIE

### TIPOLOGIA

Il centro per le famiglie, in una logica di rete, interviene in maniera specifica per promuovere il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, e ogni singolo componente in ogni fase del ciclo di vita. Nel centro sono organizzate attività di sostegno alla genitorialità, finalizzate a facilitare la formazione di un'identità genitoriale, a una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità, a stimolare la capacità di organizzazione e l'autonomia di ognuno, nonché all'elaborazione e alla conduzione di progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale.

### PRESTAZIONI

Sono prestazioni del Centro:

- orientamento e informazione per genitori;
- counseling a genitori, coppie, minori e adolescenti e organizzazione d'incontri tematici di approfondimento con esperti;
- organizzazione e gestione di gruppi d'ascolto;
- corsi di supporto alla genitorialità e di preparazione alla nascita e alla fase post-parto in integrazione con i Consultori familiari;
- attività di prevenzione e azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico,
- organizzazione e gestione di servizi di auto-mutuo aiuto tra famiglie;
- promozione di campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d'informazione.

### ORGANIZZAZIONE

Il Centro è ubicato in una struttura facilmente raggiungibile e di ampiezza idonea allo svolgimento delle attività previste. Esso deve essere dotato di linea telefonica abilitata, postazione personal computer, spazio amministrativo.

Nel centro opera un'equipe multidisciplinare composta da almeno 2 professionisti che, secondo le rispettive competenze, assume un ruolo di regia, con il compito di coordinare e coadiuvare le attività, che sono svolte con il protagonismo attivo delle famiglie.

### PERSONALE

Coordinatore	
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	Psicologo, assistente sociale, educatore professionale, laureato in scienze dell'educazione e della formazione.
Figure professionali di IV livello	Mediatore familiare
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla

realizzazione delle attività.



## SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

### TIPOLOGIA

Il servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia. La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto nella relazione genitori-figli. Essa, inoltre, promuove l'autonomia decisionale delle parti e facilita le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l'obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi degli adulti.

### PRESTAZIONI

Sono prestazioni del servizio:

- attività di raccolta e filtro della domanda;
- incontri di pre-mediazione e di mediazione;
- organizzazione di incontri o percorsi di in-formazione sulla gestione dei conflitti;
- percorsi di formazione e supervisione rivolti agli operatori;
- promozione della “cultura” della mediazione.

### ORGANIZZAZIONE

La mediazione familiare costituisce un “luogo neutro”, quale spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione della relazione. La mediazione familiare utilizza gli strumenti dell'ascolto, dell'empatia, dell'accoglienza dei bisogni delle parti. Il servizio è ubicato in una struttura facilmente raggiungibile e di ampiezza idonea allo svolgimento delle attività previste. Esso deve essere dotato di linea telefonica abilitata, postazione personal computer, spazio amministrativo.

I mediatori operano in stretta collaborazione con gli altri professionisti coinvolti nel processo di separazione e/o di divorzio dei coniugi (avvocati, assistenti sociali, educatori, psicologi, ecc.) e sono tenuti al segreto professionale.

### PERSONALE

Coordinatore

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello  
Mediatori familiari.

Altro

## LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

### TIPOLOGIA

Il servizio di Educativa Territoriale è una risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di ragazzi che necessitano di un forte sostegno educativo.

Il servizio di Educativa Territoriale predispone un programma dell'offerta attiva attraverso l'elaborazione di un piano educativo di gruppo che definisce le attività dei gruppi e di ogni ragazzo che vi è inserito nell'ambito della complessiva offerta socio-educativa.

Per i ragazzi che richiedono interventi più articolati e mirati e una presa in carico integrata viene predisposto un Piano Educativo Individualizzato.

Le funzioni essenziali e gli obiettivi del servizio di Educativa Territoriale possono riassumersi schematicamente nel modo seguente:

- sostenere il ragazzo nei momenti di difficoltà, fornendogli gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle, aiutandolo quindi a scoprire le proprie potenzialità, riconoscere i propri bisogni, acquisire capacità di agire in autonomia;
- valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del ragazzo all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l'appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;
- sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere, parrocchia, scuola ed altri servizi);
- promuovere le capacità progettuali del ragazzo e della famiglia.

### PRESTAZIONI

Il servizio di Educativa Territoriale prevede la realizzazione di attività specifiche secondo la tipologia di seguito riportata:

#### *Interventi educativi di gruppo*

Nell'ambito del servizio di Educativa Territoriale vengono individuate le modalità più idonee per la strutturazione di uno spazio-tempo dedicato ad offrire ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di stare in gruppo con altri della stessa fascia di età;

#### *Attività di sostegno scolastico*

Nello spazio studio i ragazzi vengono aiutati ad acquisire un più adeguato metodo di studio e a migliorare il proprio adattamento all'ambiente normativo e relazione della scuola.

Nelle attività di sostegno scolastico il rapporto tra operatori e ragazzi deve essere tale da rendere possibile attività di sostegno individuale adeguato alle specifiche necessità di ciascuno. In via generale tale rapporto dovrebbe essere al massimo di 1 operatore ogni 5 ragazzi, ma può essere modificato nel caso siano presenti situazioni di particolare difficoltà

o disagio.

### *Laboratori (musica, manualità, teatro, informatica, espressività, .....)*

Le attività laboratoriali sono rivolte a stimolare e sviluppare alcune particolari forme espressive dei ragazzi che attraverso la manualità, la musica, il teatro acquisiscono maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Per la realizzazione delle attività laboratoriali sarà necessario prevedere l'impiego di operatori in possesso di adeguate competenze e abilità specifiche, avere a disposizione spazi adeguati allo svolgimento delle stesse e garantire un equilibrato rapporto operatori – ragazzi.

### *Attività sportive*

Lo sport dentro il servizio di Educativa Territoriale assume una valenza educativa perché consente ai ragazzi una crescita psicofisica equilibrata.

### *Uscite esterne e campi estivi*

Le visite guidate, le escursioni, gli incontri e gli scambi con altri rappresentano uno strumento trasversale ai diversi moduli di attività che servono a favorire la conoscenza di nuove realtà e l'incontro e il confronto con persone ed esperienze diverse.

Nell'ambito del programma annuale delle attività deve essere prevista l'organizzazione di campi estivi di tipo residenziale o semi-residenziale.

### *Iniziative di animazione territoriale*

Il servizio di Educativa Territoriale si propone come presenza significativa nel territorio di riferimento e individua forme e modalità per interagire con la comunità locale, attraverso iniziative che siano da stimolo per la promozione e lo sviluppo di comunità.

## ORGANIZZAZIONE

Il Servizio di Educativa Territoriale accoglie bambini ed adolescenti di età compresa tra gli 6 ed i 16 anni.

Il servizio di Educativa Territoriale garantisce la realizzazione di attività dal lunedì al venerdì in orario extrascolastico per almeno tre ore giornaliere; si possono prevedere attività straordinarie nei giorni di sabato e domenica.

La sede principale delle attività deve essere facilmente riconoscibile e raggiungibile e deve avere:

- spazi idonei ad ospitare le attività previste per i ragazzi;
- almeno uno spazio separato per le attività di back office adeguatamente attrezzato con computer, fax, telefono, collegamento internet;
- 1 bagno per ogni dieci minori (presenti contemporaneamente). Di questi almeno 1 per disabili;
- 1 bagno per gli operatori.

Per la realizzazione di alcuni dei moduli di attività previsti, i Laboratori di Educativa Territoriale potranno usufruire di spazi esterni alla sede principale (palestre, laboratori, teatri, sale video,...) eventualmente messi a disposizione da altri enti/organizzazioni del territorio.

## PERSONALE

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	a) Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri. b) Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.
Figure professionali di III livello	Educatore professionale <i>oppure</i> laureato in scienze dell'educazione/formazione <i>oppure</i> psicologo <i>oppure</i> assistente sociale
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio prevede la presenza di almeno una figura professionale di II o III livello ogni 8 minori contemporaneamente presenti.

Di tali figure, il 70% deve essere di II livello e il 30% di III livello. Tra le figure di III livello deve essere data priorità all'educatore professionale o al laureato in scienze dell'educazione/formazione.

## CENTRI ANTIVIOLENZA

### TIPOLOGIA

I centri antiviolenza sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza.

### PRESTAZIONI

- accoglienza telefonica;
- accoglienza personale;
- consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
- assistenza e consulenza legale;
- orientamento e accompagnamento al lavoro;
- formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
- iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia;
- coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza;
- raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate;
- diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.

### ORGANIZZAZIONE

I centri svolgono attività di consulenza psicologica, consulenza legale, gruppi di sostegno, formazione, promozione, sensibilizzazione e prevenzione, raccolta ed elaborazione dati, orientamento ed accompagnamento al lavoro, raccolta materiale bibliografico e documentario sui temi della violenza. Devono essere in regola con la normativa regionale e comunale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Collaborano con i servizi socio-sanitari, le forze dell'ordine, i pronto soccorsi ed altri enti sensibili al tema operanti sul territorio.

La gestione dei Centri può essere affidata ad organizzazioni con comprovata esperienza nel campo del contrasto alla violenza di genere e di supporto alle vittime.

### PERSONALE

Nel Centro antiviolenza operano le seguenti figure professionali:

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno due anni nelle politiche di genere e nel sostegno alle vittime di violenza e di abuso, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno
--------------	---

	quinquennale nelle politiche di genere e nel sostegno alle vittime di violenza e di abuso. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	Educatrice professionale Assistente sociale Sociologa Psicologa
Figure professionali di IV livello	
Altro	Operatrice di back office Operatrice di sportello addetta alla prima accoglienza Esperti professionisti a chiamata, nel campo giuridico e/o amministrativo Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio deve prevedere, personale, nelle ore diurne, in numero congruo rispetto alle ospiti del servizio.

Va garantita, in ogni caso, la reperibilità 24 ore su 24.

## SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE

### TIPOLOGIA

Il servizio di mediazione culturale affronta in modo sistemico la complessità e la multidimensionalità del fenomeno immigrazione e dei relativi processi di integrazione, promuovendo pari opportunità di accesso al sistema di tutela e garanzia dei diritti di cittadinanza, attraverso azioni positive volte a colmare la situazione di svantaggio della popolazione immigrata. Esso favorisce, altresì, la comunicazione tra cittadini immigrati e società di accoglienza.

### PRESTAZIONI

Il Servizio di Mediazione Culturale prevede:

- prestazioni di mediazione culturale finalizzate a facilitare l'accesso della popolazione immigrata ai servizi essenziali e funzionali ad una piena integrazione;
- interventi specialistici, nelle specifiche aree dell'accoglienza, disagio abitativo, salute e prevenzione, istruzione e interculturalità, sostegno all'occupabilità, cittadinanza attiva, finalizzati alla decodifica culturale ed all'interpretazione linguistica delle principali componenti etniche presenti sul territorio e all'inclusione dei cittadini immigrati;
- percorsi di aggiornamento per gli operatori dei Servizi territoriali nei diversi ambiti di intervento;
- servizi di sostegno, reti di solidarietà e di assistenza per favorire l'inclusione di soggetti a forte rischio di esclusione sociale;
- ricerche e analisi sulla presenza e sugli aspetti dell'integrazione dei migranti nel contesto campano;
- azioni di sensibilizzazione tese a favorire un'interazione positiva tra le differenti componenti etniche del territorio e a ridurre pregiudizi e discriminazioni.

### ORGANIZZAZIONE

Il servizio di mediazione culturale opera in stretto raccordo con il servizio sociale professionale di Ambito e con il servizio regionale di mediazione culturale, e, in un'ottica di rete con le istituzioni, i servizi pubblici, gli enti e le comunità di immigrati del territorio.

Le strutture del servizio devono possedere un'ampiezza idonea allo svolgimento delle attività previste, nonché essere dotate di tutte le attrezzature e degli arredi necessari e funzionali allo svolgimento del servizio stesso (linea telefonica, postazione personal computer, stampante, ecc..).

### PERSONALE

Il servizio di mediazione culturale deve assicurare la presenza di un gruppo di lavoro altamente professionalizzato in grado di garantire la realizzazione corretta di tutte le attività, nel rispetto delle specificità culturali, etniche e religiose delle persone che si rivolgono al servizio stesso. Il gruppo di lavoro è composto da almeno:

Coordinatore

Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Mediatore culturale.
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.



## SEGRETIARIATO SOCIALE

### TIPOLOGIA

Il Segretariato Sociale è un servizio rivolto a tutti i cittadini, che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio. Esso è articolazione funzionale dei Servizi Sociali Professionali ed orienta il cittadino verso gli stessi, quando il problema rilevato lo rende necessario.

Il segretariato sociale può rappresentare la porta unitaria di accesso al sistema dei servizi territoriali integrati (sociale, sociosanitario, sanitario, promozione lavoro, previdenza sociale, rete dei CAAF, Centri informagiovani, scuola, centri di formazione professione, ecc.) nonché un terminale territoriale del Centro Unico prenotazioni (CUP).

### PRESTAZIONI

Il Segretariato sociale svolge le funzioni di:

- accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno sociale;
- informazioni sull'offerta dei servizi e sulle procedure di accesso;
- orientamento e accompagnamento all'utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali;
- segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti e invio ai servizi sociali per la presa in carico;
- monitoraggio sociale in collaborazione con i servizi e con le forze sociali del territorio (da realizzarsi attraverso: l'individuazione di domande inesprese; la raccolta dati sui problemi, sulla domanda, sulle risposte erogate; le ricerche sul grado di soddisfazione degli utenti);
- promozione di scambi e confronti con enti e organizzazioni di cittadini;
- potenziamento della connessione ed integrazione tra i servizi e le risorse territoriali.

### ORGANIZZAZIONE

Il Segretariato Sociale è un livello essenziale di assistenza da garantire ai cittadini, istituito in ogni Ambito territoriale. Esso si caratterizza per l'elevata prossimità al cittadino: per questo motivo, quando necessario, può articolarsi in più sedi denominate "Antenne sociali". Il servizio utilizza strumenti quali:

- primo colloquio;
- scheda di primo accesso;
- mappa delle reti istituzionali;
- mappa dei servizi attivati nel territorio dell'ambito;
- banca dati degli utenti.

Il servizio di segretariato sociale è ubicato in una struttura facilmente raggiungibile e di ampiezza idonea allo svolgimento delle attività previste. Esso deve essere dotato di linea telefonica abilitata, postazione personal computer, spazio amministrativo.

Assicura il suo funzionamento tutti i giorni lavorativi.

## PERSONALE

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	Con competenze su tematiche relative all'accoglienza e alla relazione, nonché sulla mediazione culturale, se si prevedono utenti stranieri.
Figure professionali di III livello	Assistente Sociale Psicologo Sociologo Educatore Professionale
Figure professionali di IV livello	
Altro	

## TELEFONIA SOCIALE

### TIPOLOGIA

Il servizio di Telefonia Sociale è un servizio rivolto ai cittadini per orientare, informare e favorire la comunicazione con il sistema dei servizi territoriali.

Il servizio di aiuto telefonico tende a limitare il rischio di emarginazione sociale orientando gli utenti e fornendo informazioni che favoriscano la continuità delle relazioni sociali e la comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali.

### PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio di telefonia sociale sono:

- attivazione di un numero verde;
- messa in rete con i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali;
- attività di orientamento ed informazione;
- attività di sostegno ed ascolto.

### ORGANIZZAZIONE

Il servizio di telefonia sociale è un servizio continuativo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere, da svolgersi prioritariamente nelle ore notturne e nei giorni festivi in forma integrata con gli altri interventi.

### PERSONALE

Coordinatore	In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Operatori opportunamente formati per la gestione del servizio.

## TRASPORTO SOCIALE

### TIPOLOGIA

Il servizio di Trasporto Sociale è un servizio finalizzato a garantire alle persone con ridotta mobilità, la possibilità di muoversi sul territorio e può essere sia collettivo che individuale a seconda delle esigenze e della destinazione.

### PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio consistono in:

- accesso alle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie;
- accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
- attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, volte a favorire la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa;
- favorire l'esercizio al diritto di voto;
- incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative.

### ORGANIZZAZIONE

Il servizio deve dotarsi di idonei mezzi di trasporto ed articolarsi in maniera tale da garantire la massima fruibilità da parte dei cittadini.

### PERSONALE

Coordinatore	
Figure professionali di I livello	a) con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona b) operatori socio-sanitari (OSS)
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	Autista. Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

## UNITA' MOBILE DI STRADA

### TIPOLOGIA

Il servizio è istituito per supportare le situazioni di massima urgenza per persone che vivono in condizioni di particolare marginalità ed esclusione e/o senza fissa dimora che necessitano di un intervento socio–assistenziale immediato. Il servizio utilizza unità mobili, che, spostandosi nei diversi luoghi di aggregazione spontanea, offre risposte personalizzate ai bisogni più semplici e immediati, proponendo informazione, supporto, orientamento ed accompagnamento al sistema dei servizi.

Tale servizio svolge tra le sue funzioni anche quella di "osservatorio", rilevando i bisogni espressi e/o latenti delle persone in difficoltà.

### PRESTAZIONI

Sono prestazioni del servizio:

- distribuzione pasti, coperte, abiti, altro;
- primo counseling e supporto psicologico;
- orientamento e accompagnamento ai servizi di diagnosi e cura;
- orientamento ed informazione ai servizi territoriali;
- ascolto attivo;
- campagne di sensibilizzazione, diffusione di opuscoli informativi.

### ORGANIZZAZIONE

L'unità di strada è un servizio periodico, che può svolgersi anche con mezzi attrezzati, in forma integrata con gli altri interventi.

### PERSONALE

Coordinatore	
Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona, nonché sulla mediazione culturale, se presenti utenti stranieri.
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	
Figure professionali di IV livello	
Altro	

## SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE

### TIPOLOGIA

Il servizio svolge funzioni di segretariato sociale, di riattivazione di legami di solidarietà sociale e di collegamento con i servizi territoriali, di intervento immediato sul posto in seguito a segnalazioni, attraverso il supporto di figure professionali quali assistenti sociali, educatori professionali, assistenti domiciliari. L'obiettivo è quello di ridurre lo stato di isolamento del soggetto rispetto alla rete dei servizi territoriali e fornire assistenza immediata. Il servizio si avvale di una centrale di ascolto che svolge funzioni di filtro, cura e presa in carico nel caso di interventi urgenti. È opportuno che sia collegato con i servizi sociali territoriali.

### PRESTAZIONI

Il servizio si articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno. Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è organizzato nell'arco delle 24 ore, attraverso:

- acquisizione di tutte le informazioni utili per un progetto di intervento urgente e a breve termine ;
- accompagnamento dell'utente verso la rete formale e informale di aiuto;
- affidamento dell'utente a un referente istituzionale o caregiver;
- accoglienza, ascolto telefonico e informazione di base;
- immediato intervento sul posto della segnalazione o presso il domicilio dell'utente.

### ORGANIZZAZIONE

Il servizio deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini. Il servizio va articolato per aree di bisogno e presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento alle esigenze delle persone cui si rivolge.

### PERSONALE

Coordinatore	
Figure professionali di I livello	Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona.
Figure professionali di II livello	a) Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale. b) Con formazione specifica sulla mediazione culturale.
Figure professionali di III livello	Assistente sociale. Psicologo. Educatore professionale.

Figure professionali di IV livello	
Altro	Altre figure professionali in ragione del tipo di intervento previsto.